

**SPUNTI DI DISCUSSIONE E PROPOSTE DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER
GIOVEDI' 18 DICEMBRE 2014 – ALLE ORE 15.00
CON EVENTUALE PROSECUZIONE, PER IL GIORNO:
VENERDI' 19 DICEMBRE 2014 – ALLE ORE 15.00**

Comunicazioni del Sindaco.

Interrogazioni:

Interrogazione dei consiglieri comunali Monticelli ed Andreoli in merito a non adeguatezza di Via Fontanelle quale strada di accesso alle attività esercitate dall'azienda Valle dell'Asino e segnalazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Interpellanze:

Interpellanza dei consiglieri comunali Mariani ed Araco in merito a società partecipate: obbligo di pubblicità e trasparenza, riduzione del numero dei componenti e contenimento dei compensi: ASTEA e sue partecipate.

Mozioni:

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni, Antonelli, Palazzini ed Araco in merito ad utilizzo fondi regionali per risarcimento danni alluvione 2011 ed emergenza neve 2012.

Mozione dei consiglieri comunali Monticelli ed Andreoli in merito a ritiro del decreto cosiddetto "Sblocca Italia".

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti, Palazzini, Giacchetti, Antonelli e Araco in merito a viabilità in Via Aldo Moro.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni ed Antonelli in merito a criteri per assegnazione di incarichi di servizio alla Asso Azienda Speciale.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni ed Antonelli in merito ad insediamento università telematica Pegaso.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni ed Antonelli in merito a selezione del nuovo Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo.

Mozione dei consiglieri comunali Mariani ed Araco in merito alla alienazione dell'immobile ex Cinema Concerto.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti ed altri in ordine a promozione di attività a sostegno delle persone disoccupate e in cerca di lavoro.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti ed altri in ordine a riattivazione dell'Agenzia del Lavoro, servizio del Comune di Osimo, a supporto di chi è senza lavoro.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a prevenzione e sicurezza del territorio.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a progetto AMA ed utilizzo ex Muzio Gallo.

Mozione dei consiglieri comunali Campanari, Canapa e Belardinelli in ordine a regolamentazione della sosta sulle zone a pagamento per le autovetture a servizio delle persone disabili nel territorio del Comune di Osimo.

Proposte di delibera:

Segreteria Comunale – Svolgimento in forma associata dell'Ufficio di Segreteria tra il Comune di Maiolati Spontini ed il Comune di Osimo – Approvazione convenzione.

Esame ed approvazione Regolamento per l'effettuazione delle spese di rappresentanza.

Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Approvazione convenzione per l'affidamento al Comune di Ancona delle funzioni di Stazione Appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.

Adozione definitiva varianti puntuali al PRG per la trasformazione urbanistica di alcune aree senza incremento del carico urbanistico -- Esame osservazioni e controdeduzioni.

Approvazione convenzione con la Provincia di Fermo per conferimento funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA)

Proposta di Ordine del Giorno del Gruppo Consiliare PD Osimo in merito a modifica al Regolamento Comunale per la gestione ed il funzionamento della Rete Civica Comunale.

Proposta di Ordine del Giorno del Gruppo Consiliare PD Osimo in merito ad indirizzi per adozione di un Codice Etico per gli appalti.

Acquisizione al patrimonio comunale area di proprietà privata sita in via Mons. Domenico Brizzi adibita ad uso pubblico.

Costituzione e nomina "Consulta Famiglia" - Mandato amministrativo 2014/2019.

Costituzione e nomina "Consulta Immigrati" - Mandato amministrativo 2014/2019.

Costituzione e nomina "Consulta Donne – Pari Opportunità" - Mandato amministrativo 2014/2019.

Costituzione e nomina "Consulta Attività Produttive" - Mandato amministrativo 2014/2019.

Sostituzione componente "Consulta Anziani".

Comunicazioni circa utilizzo Fondo di Riserva.

13 DIC. 2014 137964

All'Ill.mo Sig. Sindaco della Città di Osimo
All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Osimo

e p.c. Ai Capi - gruppo Consiliari del Comune di Osimo

Interrogazione – ex art. 41 del Regolamento Comunale –

Oggetto: non adeguatezza di Via Fontanelle quale strada di accesso alle attività esercitate dall'azienda Valle Dell'Asino e segnalazione di pericolo per la pubblica incolumità

I sottoscritti David Monticelli e Sara Andreoli, Consiglieri Comunali - Gruppo "MoVimento 5 Stelle" Osimo,

premesse che:

il tratto di Via Fontanelle a Passatempo al termine del quale è ubicata l'azienda Valle Dell'Asino, è una traversa imbrecciata lunga circa 800 metri dell'omonima Via Fontanelle asfaltata ed è una stradina interpodereale larga mediamente appena 3,10 metri che costituisce l'unica via di accesso al sito dell'azienda;

l'attività condotta dall'azienda Valle dell'Asino comporta un rilevante traffico veicolare di mezzi pesanti di dimensioni rilevanti il cui ingombro occupa per intero la piccola carreggiata della stradina interpodereale;

i residenti di Via Fontanelle a Passatempo hanno segnalato ripetutamente la pericolosità di tale stato di cose essendosi trovati nella frequente situazione di incrociare i suddetti mezzi pesanti col rischio di incidenti e comunque essendo stati costretti a fare retromarcia per lunghi tratti col proprio veicolo stante l'impossibilità di incrociare i camion causa la larghezza insufficiente della stradina;

considerato che:

esistono chiare disposizioni di legge prescrittive, in tutte le zone - qualunque sia la loro destinazione – di eseguire **opere di urbanizzazione primaria e, fra queste ovviamente le strade** ai fini del rilascio di titoli abilitativi quali il permesso di costruire e/o titolo equipollente;

in subordine esiste l'obbligo del privato a realizzarle, come da art. 12, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (oltre che dall'art. 13 della L.R. 13/90) ai sensi del quale *"Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso"*;

l'esistenza e l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione ai bisogni collettivi doveva essere concretamente verificata al momento del rilascio del titolo edilizio, verifica questa che non risulta essere stata effettuata;

tutto ciò premesso CHIEDONO

al Sindaco di Osimo di riferire in merito a quali interventi l'Amministrazione Comunale intende porre in essere per rendere idonea e adeguata la strada, stante l'assenza di un reale obbligo per la ditta Valle dell'Asino di realizzarla in subordine al Comune se questo non fosse disposto ad eseguirla con mezzi e risorse proprie.

I consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle di Osimo
David Monticelli
Sara Andreoli


David Monticelli
Sara Andreoli

PROTOCOLLO INFORMATICO

PERVENUTO IL

13 DIC. 2014

Comune di Osimo
Consiglio Comunale
Gruppo Misto



Osimo, 30 agosto 2014

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale

E p.c. Al Collegio dei Revisori dei conti
del Comune di OSIMO (AN)

LORO SEDI

OGGETTO: INTERPELLANZA con risposta scritta e richiesta di discussione in Consiglio comunale.
Art. 43 Regolamento Consiglio Comunale.
Società partecipate: obbligo di pubblicità e trasparenza, riduzione del numero dei componenti e contenimento dei compensi: **ASTEA SpA e sue partecipate.**

I sottoscritti

MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale eletto nella lista Popolari per Osimo-UDC,
MARIO ARACO, consigliere comunale eletto nella lista Forza Osimo-Centro Destra Osimano,

RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 19 giugno 2014, con la quale sono stati fissati gli indirizzi per la nomina, la revoca e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

TENUTO CONTO CHE

ASTEA S.p.A. è una società a partecipazione pubblica il cui riparto azionario tra i soci risulta il seguente:

Comune di OSIMO	39,59050 %
Comune di RECANATI	24,13715 %
Comune di MONTECASSIANO	4,19512 %
Comune di PORTORECANATI	3,93455 %
Comune di LORETO	3,63925 %
Comune di MONTELUPONE	3,17891 %
Comune di POTENZA PICENA	0,00657 %
GPO Genova (a prevalenza partecipazione pubblica)	21,31795 %

E che il Sindaco del COMUNE DI OSIMO (socio di maggioranza con il 39,59050% delle azioni) fa parte di diritto dell'Assemblea dei soci.

VISTA

La nomina di competenza del Sindaco del rappresentante del Comune di Osimo all'interno della società partecipata ASTEA SpA di Osimo.

PRESO ATTO CHE

Nella seduta del 7.7.2014 si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione composto da n. 7 componenti come segue:

1. BERRE' Mario – Presidente e Amministratore Delegato
2. CACCIAGIU' Enrico – Vice Presidente
3. SACCHI Maria Elena – Consigliere
4. DAVERI Giuseppe - consigliere
5. MORANDI Eros – consigliere
6. Roberto BRUTTO – consigliere
7. CIPRIANI Carlo – consigliere

CHE

L'ASTEA SpA detiene a sua volta partecipazioni in altre società ad essa collegate come di seguito:

ASTEA Energia Spa – 94%

ASTEA Distribuzione energia srl – 100%

ASTEA Distribuzione Gas srl – 100%

ASTEA Servizi srl – 100%

Nuova Energia srl – 100% (e tramite essa Parco Eolico Licodia Eubea srl -20%)

Geosport srl – 100%

ASP Srl – 20%

E che pertanto tali società sono definite società di secondo livello, ovvero società indirettamente controllate dal Comune di Osimo per il tramite di ASTEA SpA direttamente controllata.

VISTO

che nella seduta del 22.7.2014 si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione di ASTEA Energia SpA, partecipata di ASTEA SPA, composto da n. 9 componenti come segue:

1. Olga Maria Frenquelli (Presidente)
2. Fabrizio Micozzi (Consigliere ed Amministratore Delegato)
3. Marco Carnevali (Consigliere)
4. Gianni Coletta (Consigliere)
5. Roberto Coppi (Consigliere)
6. Michele Dario (Consigliere)
7. Claudio Paoletti (Consigliere)
8. Emanuele Piazza (Consigliere)
9. Aldo Rino Sichetti (Consigliere)

OSSERVA

La gestione delle società direttamente e indirettamente partecipate dagli enti locali costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della finanza pubblica e sono sempre più oggetto di attenzione da parte del legislatore nell'intento di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica .

Ne consegue che il numero di nove componenti non è affatto consenito.

Nei confronti delle partecipate indirette l'ente locale non ha purtroppo alcun potere di intervento diretto. Considerato il tenore della norma e l'obbligo imposto agli enti territoriali della legge finanziaria per il 2007 deve ritenersi che questi ultimi possano, ed anzi debbano, invitare gli amministratori delle società direttamente partecipate dall'ente affinché si attivino per modificare, nel senso voluto dalla legge, gli statuti delle partecipate delle società che amministrano.

Una eventuale inerzia degli amministratori delle partecipate non potrebbe che configurare giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2383 cod. civ.

Tenuto conto che il perdurare di tale situazione potrebbe avere ricadute negative sulle casse comunali, e comunque dei cittadini.


Tanto premesso si

INTERPELLA


Il Sindaco per conoscere attraverso risposta scritta e discussione in Consiglio comunale:

1. i motivi per cui il Consiglio comunale non è stato coinvolto per avviare un processo di razionalizzazione del governo del Gruppo ASTEA Spa .
2. quali misure intende adottare il Comune di Osimo nei confronti delle suddette società che non si sono attenute alle prescrizioni normative riferite alla trasparenza, al numero e al compenso dei componenti societari.
3. con riferimento ad ASTEA SpA capogruppo e alle sue società partecipate(ASTEA Energia Spa - ASTEA Distribuzione energia srl - ASTEA Distribuzione Gas srl - ASTEA Servizi srl - Geosport srl - ASP srl Nuova Energia srl - Parco Eolico Licodia Eubea srl) le seguenti informazioni:
 - a. i nominativi dei componenti nei rispettivi organi di governo con indicazione dei rappresentanti dell'amministrazione comunale
 - b. il trattamento economico complessivo previsto per ciascuno di essi.
 - c. il curriculum dei componenti rappresentanti dell'amministrazione comunale
 - d. il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

Maria Grazia Mariani
Consigliere comunale
Popolari per Osimo



Mario Araco
Consigliere comunale
Forza Osimo - Centro Destra Osimano



COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
12 SET 2014 N° 28100

PRESIDENTE C.C.

Mozione

Visti i fondi giunti dalla Regione Marche al Comune di Osimo quale ristoro dei danni subiti nell'alluvione 2011 e per i fondi impegnati nell'emergenza neve 2012 dall'amministrazione Simoncini costituiscono un "tesoretto" da non investire nella riparazione dei sampietrini del centro storico (Corriere Adriatico del 4/9/2014) o per rifare degli asfalti ma per tre opere importanti che attendevano quei fondi per poter essere realizzate;

Considerato che a seguito degli eventi atmosferici 2011 e 2012, sono da realizzare:


- 1) Opere di contenimento della scarpata sottostante la chiesa di Santo Stefano a monte del condominio di via Santo Stefano (progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico comunale);
- 2) Rifacimento del ponte di via Spontini (progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico comunale);
- 3) Rifacimento condotta del fosso di via San Sabino (studio di fattibilità predisposto da Astea S.p.A.);
- 4) Rifacimento opere di contenimento per via Sbrozzola.

Rilevato che i cittadini di Santo Stefano, della periferia Sud, di Campocavallo attendono dal 2011, e coloro che transitano per lavoro su via Sbrozzola attendono dal maggio scorso.

Tutto ciò premesso il c.c. impegna la giunta comunale a deliberare il finanziamento dei sopracitati interventi:

- 1) Opere di contenimento della scarpata sottostante la chiesa di Santo Stefano a monte del condominio di via Santo Stefano (progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico comunale);
- 2) Rifacimento del ponte di via Spontini (progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico comunale);
- 3) Rifacimento condotta del fosso di via San Sabino (studio di fattibilità predisposto da Astea S.p.A.);
- 4) Rifacimento opere di contenimento per via Sbrozzola.

Osimo, 11 settembre 2014



Alm

ANDREOLI

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

-4 OTT. 2014 N° 30607

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

- 4 OTT. 2014

All'Ill.mo Sig. Sindaco della Città di Osimo

All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Osimo

e p.c. Ai Capi - gruppo Consiglieri del Comune di Osimo

Mozione – ex art. 46 del Regolamento Comunale –

Oggetto: Ritiro del decreto cosiddetto "Sblocca Italia".

I sottoscritti David Monticelli e Sara Andreoli, Consiglieri Comunali - Gruppo "MoVimento 5 Stelle" Osimo, presentano la seguente mozione:

PREMESSO CHE

VISTO Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. "Sblocca Italia" recante "Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attività produttive";

VISTO Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

VISTO Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

VISTO Art. 21 (Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione).

VISTO Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).

VISTO Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati).

VISTO Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

VISTO Art. 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

VISTO Art. 36 Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

VISTO Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

CONSIDERATO CHE:

Dall'analisi dell'Art.7 sembrerebbe che

- Il principio di unicità verrà sostituito dal principio di unitarietà imponendo il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (Favorendo grandi multi utility).
- In questo articolato vengono previsti sub affidamenti della gestione del servizio una volta non previsti e viene soppresso il comma dell'articolo 151 del Dlgs 152/2006, che imponeva al gestore del servizio idrico integrato di dover chiedere parere all'Autorità d'ambito (composta degli Enti Locali), prima di poter acquisire la gestione di altri servizi pubblici locali.
- Verrà inserita la modifica dell'articolo 153 del Dlgs 152/2006 che prevede « Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. » Tale norma è destinata a bloccare i processi di ripubblicizzazione in atto.

Dall'analisi dell'articolo 17 sembrerebbe che:

- interviene sulle volumetrie, che vengono considerate complessivamente e non per unità immobiliare, si consentono manutenzioni straordinarie molto disinvolute, con frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, prescindendo dal carico urbanistico.
- Vengono aggiunte due norme, una sul mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter) e una sul permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis) che appare l'ennesimo regalo ai costruttori che se soddisfano un non meglio definito interesse pubblico riceve dal Comune con una modalità semplificata, un permesso di costruire convenzionato appunto. In un Paese come il nostro il termine semplificazione sembra celare quello di "regalia".

Dall'analisi dell'articolo 21 sembrerebbe che:

- Prevedere misure per una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, per chi abbia effettuato l'acquisto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Tale deduzione viene tra le altre cose vincolata alla locazione per almeno otto anni. Inoltre la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione. Insomma si incentiva la speculazione immobiliare, si incentiva l'acquisto, laddove c'è un paese in crisi, tentando di far perlomeno emergere gli affitti in nero vincolando la deduzione ai contratti di locazione.

Dall'analisi dell'articolo 25 sembrerebbe che:

- In alcuni casi viene esclusa la necessità dell'autorizzazione paesaggistica e viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso sui pareri paesaggistici, trascorsi infruttuosamente i 60 giorni stabiliti dalla norma.

- Il comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi (artt. 14 ss., L. n.241/1990): fissa la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso acquisiti all'interno della conferenza, a far data dall'adozione del provvedimento finale;
- Il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta;
- Il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (c. 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004).

Dall'analisi dell'articolo 26 sembrerebbe che:

- Gli enti locali debbano provvedere al massimo della semplificazione di tutti gli atti relativi ai cambi di destinazione d'uso e della variante urbanistica e accelerare il censimento degli immobili della Difesa. Il ricatto è contenuto nell'ultimo comma in cui si afferma che agli enti territoriali (sempre a rischio default) che hanno contribuito alla conclusione del procedimento è attribuita una quota parte dei proventi di tale "valorizzazione", che si potrebbe meglio definire "svendita", del patrimonio pubblico. Tale norma serve esclusivamente a fare cassa e non pone assolutamente dei paletti su quale debba essere invece la destinazione d'uso di tale patrimonio.

Dall'analisi dell'articolo 33 sembrerebbe che:

- Escluderebbe i comuni nelle attività di pianificazione e realizzazione del risanamento ambientale e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato, affidando ad un Commissario Governativo la progettazione delle opere e la possibile variazione di destinazione urbanistica delle aree e ad un General Contractor l'esecuzione delle opere (vedi il consorzio "veneziana nuova" per il Mose)

Dall'analisi dell'articolo 35 sembrerebbe che:

- Il Governo sceglierà i siti per la realizzazione di nuovi inceneritori, specificando che tutti diventeranno di interesse strategico nazionale. Questa manovra favorirà gli inceneritori a scapito degli impianti di riciclo ed utilizzo andando contro la direttiva Europea del 2008 in materia di trattamento rifiuti.
- Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale avranno tempi dimezzati (30 gg. invece degli attuali 60 gg)

Dall'analisi dell'articolo 36 sembrerebbe che:

- I proventi delle royalties potranno essere usate sfiorando il patto di stabilità solo per i primi 4 anni ed esclusivamente per l'aliquota derivante da eventuali maggiori produzioni

Dall'analisi dell'articolo 38 sembrerebbe che:

- Tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale.
- Il titolo concessorio sarà unico, mentre ora è suddiviso in tre fasi: permesso di ricerca, prospezione ed estrazione

- Tutte le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per le attività di ricerca, prospezione ed estrazione in terraferma saranno tolte alle regioni e accentrate allo Stato,
- si prevede la possibilità di autorizzare con pochissimi studi a supporto attività di estrazione "sperimentali" in mare nelle aree a confine con altri paesi, per 5 anni rinnovabili per altri 5

RITENUTO CHE:

Il quadro che emergerebbe sarebbe quello di un provvedimento basato più sul marketing che sulla sostanza. Una buona metà delle norme appaiono incompatibili con lo strumento del decreto-legge, perché, essendo di carattere ordinamentale – se non addirittura di indirizzo – sono prive dei requisiti di urgenza che il nostro ordinamento impone agli atti emanati ai sensi dell'articolo 77 della Carta Costituzionale e andrebbero semplicemente stralciate dal testo. Inoltre vi sono molte disposizioni che si sovrappongono abbastanza inutilmente al già confuso quadro normativo, prevedendo misure ed azioni che non hanno alcun bisogno di una specifica disposizione di legge.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO E RITENUTO
SI IMPEGNA IL SINDACO DI OSIMO E LA GIUNTA COMUNALE**

A farsi portavoce presso gli organi Istituzionali competenti affinché tale Decreto venga ritirato.

I consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle di Osimo
David Monticelli
Sara Andreoli

David Monticelli
Sara Andreoli

Si richiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.

Osimo, 4 ottobre 2014

I consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle di Osimo
David Monticelli
Sara Andreoli

David Monticelli
Sara Andreoli



Mozione

Vista la scelta dell'Amministrazione Comunale di modificare a senso unico la circolazione di via A. Moro;

Preso atto della petizione di oltre 100 cittadini della zona che chiedono che la circolazione in via Moro rimanga a doppio senso;

Considerato che non è stato ancora approvato il nuovo piano del traffico del Comune di Osimo;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna l'Amministrazione Comunale a mantenere il doppio senso di circolazione in via A. Moro.

OSIMO 16.10.2014

(DINO LATINI) Dino Latini
(RONICA BERON) Ronica Beron
(ACHILLE CINNETTI) Achille Cinnetti
(PAULINI GIANNINO) Paulini Giannino
(GIACCHETTI GILBERTA) Giacchetti Gilberta
(ANTONELLI SANDRO) Antonelli Sandro
(ARACO MARIO) Araco Mario

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL
17 OTT. 2014

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

11 NOV. 2014

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

13 NOV. 2014

35079

ANDREONI

Osimo, 6 novembre 2014

Mozione

Vista l'attuale situazione che si è determinata alla Asso Azienda Speciale a seguito della selezione assegnazione incarichi di lavoro tramite voucher dal luglio 2014;

Considerato che è opportuno indicare un indirizzo unitario e che l'Azienda dovrà attenersi, per non creare disparità di trattamento tra i lavoratori che svolgono la stessa attività di servizio;

Tutto ciò premesso, si impegna l'A.C. a stabilire criteri uniformi per l'assegnazione di incarichi di servizio alla Asso Azienda Speciale affinché il trattamento economico sia uguale per tutti i lavoratori operanti nello stesso servizio, con espresso invito a superare il limite Isee e fissando un tetto economico minimo per i concorrenti più alto dell'Isee stesso.



PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

11 NOV. 2014

Osimo, G.U. 014

Mozione

Vista la possibilità di insediare in Osimo la sede marchigiana dell'università telematica Pegaso;

Vista la positiva esperienza del consorzio per l'alta formazione in diritto amministrativo che dal 2003 ha sede presso l'istituto Campana,

Ritenuto che lo stesso istituto Campana potrebbe utilizzare alcuni suoi locali per la sede dell'Università telematica in Osimo;

Rilevato che la spesa di intervento da parte del Comune di Osimo è quantificato in massimo euro 20.000,00 annui per il contributo da destinare all'istituto Campana per l'utilizzo dei locali;

Considerato che le ricadute in termini scientifici, culturali e sociali sono evidenti e note divenendo Osimo di nuovo sede universitaria in cui si dovranno tenere le sessioni di esami dell'università telematica Pegaso;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri impegnano il Sindaco e/o i componenti della Giunta Comunale affinché prendano contatti sia con il rettore dell'Università Pegaso sia con i rappresentanti dell'istituto Campana, al fine di addivenire alla individuazione della sede marchigiana della predetta università, nonché di stabilire che il Comune eventualmente occorrendo intervenga a sostegno dell'iniziativa con un contributo di euro 20.000,00 annui.



ANDREONI

Stino Pedur
Alberti
Oppetti

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

11 NOV. 2014

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

35092

ANDREONI

Osimo, 8 novembre 2014

Mozione




Viste le dimissioni del dirigente del dipartimento del territorio del Comune di Osimo, con decorrenza dal 1° dicembre 2014;


Preso atto che la selezione per la scelta del predetto dirigente è avvenuta nei di agosto e settembre 2014;

Viste le norme di legge in merito;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri invitano il Sindaco e la Giunta Comunale a procedere alla eventuale scelta del nuovo dirigente del dipartimento del territorio del Comune di Osimo scegliendo fra quelli che hanno partecipato alla sopra indicata selezione, ed in particolare con valutazione di quelli (due) che svolgono già servizio presso il Comune di Osimo.

I consiglieri comunali Gruppo Liste Civiche



Osimo, 4 dicembre 2014

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
LORO SEDI

OGGETTO: **MOZIONE**– NO alla alienazione dell'immobile ex Cinema Concerto

I sottoscritti consiglieri comunali,

PREMESSO CHE il Cinema Concerto ad Osimo

- è stato un punto importante di ritrovo della Città
- è l'unica sala cinematografica presente al Centro storico

CONSIDERATO CHE la presenza di una sala cinematografica e tutta l'attività che ne consegue

- è una componente importante per l'offerta culturale
- è elemento importante per rivitalizzare il Centro storico

PRESO ATTO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha deciso di vendere i locali dell'ex Cinema, al prezzo di euro 1.110.000.000 (stima dell'ufficio tecnico in data 21.7.2014), con il vincolo che l'acquirente "dovrà ricavarne un locale idoneamente adibito ad auditorium polivalente" e "ne garantisca l'utilizzo pubblico"
- l'Amministrazione comunale ha chiesto una nuova stima all'Agenzia delle Entrate per verificare la congruità della stima proposta dall'ufficio tecnico comunale.
- il vincolo disposto dal consiglio comunale con precedente atto n. 49 del 31.7.2014 appare impossibile da perseguire,
- l'immobile è stato dichiarato di interesse culturale (cfr Provvedimento D.R. Beni culturali e Paesaggistici delle Marche n. 272 del 27.11.2013)
- allo stato attuale il bando per l'alienazione non è stato ancora pubblicato

VISTA la direttiva del 26.8.2014 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali volta alla tutela della destinazione d'uso di tutte quelle sale che "rivestono significativi riferimenti con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura del nostro Paese e quelle esistenti almeno dal 1.1.1980".

RICHIAMATA la legge "Art-Bonus" (Decreto legge n. 83/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 29.7.2014) che introduce, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL
5 DIC 2014

CONSIDERATO CHE

- investire in cultura significa investire nella crescita economico-sociale della Città
- un contributo molto importante è costituito dalle erogazioni liberali effettuate da imprese, persone fisiche ed enti non commerciali che decidono di destinare una parte delle proprie risorse all'altre
- per le donazioni devolute al restauro di beni culturali pubblici è consentita la deducibilità del 65%.


Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE


si impegna e impegna IL SINDACO

1. a stralciare dal piano delle alienazione l'immobile ex Cinema Concerto
2. a ristrutturare l'immobile con il vincolo di destinazione d'uso a sala cinematografica ed attività culturali e ricreative connesse, di uso pubblico
3. di sensibilizzare la cittadinanza a contribuire alla ristrutturazione dell'immobile attraverso erogazioni liberali.

Maria Grazia MARIANI



Mario ARACO



COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
9 DIC 2014 N° 37493

Osimo, 8/12/2014

Al Sindaco del Comune di Osimo

Al Presidente del Consiglio Comunale di
Osimo

**MOZIONE: PROMOZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISOCCUPATE E IN CERCA
DI LAVORO**

PREMESSO CHE

I dati ISTAT di Ottobre 2014 mostrano in Italia un tasso di disoccupazione in crescendo pari al
13,2%,

e nelle Marche l'emergenza lavoro è ancora forte con 70.000 marchigiani in cerca di lavoro e un
tasso di disoccupazione al 9,8%.

CONDIDERATO CHE

la crisi economica ed occupazionale che perdura da numerosi anni ha interessato e interessa un
costante e crescente numero di famiglie anche nel nostro Comune di Osimo, alcune al limite della
povertà, avendo nella propria famiglia persone disoccupate, cassaintegrate, in mobilità, studenti o
giovani senza lavoro

VISTO CHE

tale situazione di difficoltà economica ha generato un aumento costante e progressivo di
microcriminalità con continui furti in appartamenti, esercizi commerciali, banche rendendo il
territorio a rischio e insicuro

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a promuovere e mettere in campo tutte le attività al fine di agevolare le famiglie in difficoltà a
causa della perdita o mancanza di lavoro ed in particolare :

UFFICIO INFORMATICO
OSIMO
9 DIC 2014

- supportare proposte o iniziative atte a creare lavoro favorendo la nascita di associazioni con finalità sociali o cooperative;
- modificare le modalità con cui vengono assegnati gli alloggi popolari e far crescere il social housing, coinvolgendo gli imprenditori locali per sviluppare insieme al Comune nuove modalità di compartecipazione per gli affitti di case non vendute;
- mettere in campo con la Società Astea nuove modalità di frazionamento delle bollette -acqua, gas, energia elettrica, rifiuti urbani- che tengano conto della reale capacità reddituale delle famiglie e non solo dell' ISEE e valutare nuove norme per ridurre l'erogazione di energia elettrica che consenta una erogazione minima e indispensabile alle necessità giornaliere, senza interrompere l'erogazione stessa;
- attuare modalità nuove che permettano di conoscere le condizioni economiche delle famiglie in difficoltà in tempo reale e non in rapporto agli indicatori ISEE che fanno riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi.

DINO LATINI *Dino Latini*

GILBERTA GIACCHETTI *Giacchetti*

COMUNE DI OSIMO
- 9 DIC 2014 N° 37498

Osimo, 8/12/2014

Al Sindaco del Comune di Osimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Osimo

MOZIONE: riattivazione dell'Agazia del Lavoro, servizio del Comune di Osimo, a supporto di chi è senza lavoro

PREMESSO CHE

Il Comune di Osimo aveva già istituito tre anni fa un ufficio denominato AGENZIA DEL LAVORO, finalizzato a raccogliere tutte le richieste di lavoro dai soggetti che per motivi vari erano disoccupati

che tale ufficio aveva raccolto le necessità e i curricula di più di 500 persone osimane

che l'ufficio stesso quotidianamente era in contatto con le aziende del territorio al fine di conoscere in tempo reale le possibilità lavorative nel nostro territorio

tenuto conto che tale attività ha permesso di re-inserire in modo temporaneo o definitivo nel mondo del lavoro circa 100 persone

VISTO CHE

l'attuale crisi economica ed occupazionale che perdura da numerosi anni e che ha interessato e interessa un costante e crescente numero di famiglie osimane, alcune al limite della povertà, avendo nella propria famiglia persone disoccupate, cassaintegrate, in mobilità, studenti o giovani senza lavoro

CONSIDERATO CHE

Anche la Regione Marche promuove attività di re-inserimento lavorativo nel territorio attraverso misure varie (il cui accesso richiede la compilazione di apposite domande) quali:

- Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l'attivazione di tirocini formativi (280 borse in tutto il territorio regionale) Con il Decreto n. 243/SIM del 13/06/2014 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l'attivazione di tirocini formativi;

-Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attivazione di tirocini formativi (bando di imminente pubblicazione) (con gli stessi requisiti dell' avviso over 45)

9 DIC 2014

- Programma operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani: Garanzia Giovani

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE

a promuovere tutte le attività necessarie per rendere quotidianamente operativa l'Agenzia del Lavoro del Comune di Osimo, adottando tutte le modalità necessarie perché sia un punto di riferimento operativo per tutti i cittadini osimani che hanno perso lavoro o siano in cerca di lavoro.

DINO CATINI *Dino Catini*

GILBERTA GIACCHETTI

ofOhealid

10. XII. 2014

Mozione

- Vista l'attuale situazione di insicurezza civica, come risulta dall'accrescersi dei furti e degli atti di criminalità;
- Vista l'attuale situazione degli organici delle Forze dell'Ordine che impedisce una completa attivazione di maggiori servizi;
- Ribadita la validità dell'attuale Protocollo sulla sicurezza, stipulato con il Prefetto di Ancona;
- Considerate le modifiche e i miglioramenti che all'attuale Protocollo di Sicurezza potranno consentire una maggiore presenza delle forze dell'ordine in termini di sicurezza;
- Preso atto che in passato sono state attuate collaborazioni tra Polizia Municipale di Osimo e quelle degli altri comuni, nel solco di un vero dialogo istituzionale per l'attivazione di servizi di prevenzione e di controllo del territorio;
- Ritenuto necessario riattivare tali forme di collaborazione;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna l'Amministrazione Comunale a riavviare con i Comuni vicini i necessari contatti per la contribuzione di servizi congiunti per la prevenzione e la sicurezza del territorio, sulla linea di quelli attuati negli anni scorsi.

DINO CATTI

TONICA BORDONI

ACHILLE GINNETTI

GILBERTA CIA CATTI

[Handwritten signatures]
 [Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]
 [Signature 4]

COMUNE DI OSIMO
 ARRIVI
 11 DIC. 2014 37743

ANDREOLI

Al Presidente
del Consiglio Comunale

Al Sindaco
Del Comune di Osimo

W. 11.014

Oggetto: Mozione progetto AMA e utilizzo ex Muzio Gallo

Vista la polemica scatenata dal progetto dell'associazione A.M.A. circa l'eventuale utilizzo dell'ex Muzio Gallo;

Visti i precedenti non certo edificanti che sulle emergenze di ogni tipo e specie si sono verificate in Italia, fra cui l'ultima di Roma capitale;

Visti i tentativi dell'amministrazione comunale di smarcarsi dall'impegno a favorire il progetto AMA;

Preso atto che la Regione Marche, come da pareri direttamente assunti alla fonte da parte dei sottoscritti, non ha nessuna intenzione di favorire il progetto AMA;

Rilevato che la popolazione interessata non è d'accordo alla realizzazione del progetto AMA;

Considerato necessario che il Comune di Osimo assuma una sua chiara e formale scelta;

Tutto ciò premesso,

il consiglio comunale delibera di dichiarare che il progetto AMA non risponde agli interessi della comunità ed ai programmi futuri della città e quindi impegna la giunta comunale a rigettare ogni parere o autorizzazione in merito.

Il Gruppo Consiliare
Liste Civiche Osimo

Dino Latini *Dino Latini*

Sandro Antonelli

Monica Bordoni *Monica Bordoni*

Gilberta Giacchetti *Gilberta Giacchetti*

Palazzini Graziano


Mario Araco

Achille Ginotti *Achille Ginotti*

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
11 DIC. 2014 37744

ANDREONI

Osimo, 10/12/2014



All' III.mo Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Osimo
All' III.mo Sindaco della Città di Osimo
e, p.c.
Alla Giunta Comunale
Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Osimo

MOZIONE

dei sottoscrittori consiglieri comunali avente per **oggetto: regolamentazione della sosta sulle zone a pagamento per le autovetture a servizio delle persone disabili nel territorio del Comune di Osimo**

Premesso che il "diritto alla mobilità", sancito dalla Costituzione (Art. 16), deve essere protetto e garantito soprattutto nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale;

Visto che il Ministero dei trasporti con parere n. 2026/2014 ha modificato il D.P.R. 151/2012 all'art 381 del regolamento stradale dando facoltà ai comuni di prevedere la gratuità della sosta per invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;

Considerato che in prossimità degli uffici comunali, della struttura ospedaliera, delle farmacie e delle attività commerciali i parcheggi riservati ai disabili sono in numero esiguo;

Tutto ciò premesso e considerato chiediamo che il sindaco e la giunta si impegnino a:

1. compiere ogni atto necessario a garantire la gratuità ai disabili ed ai loro accompagnatori, previa esposizione del contrassegno previsto dal Codice della Strada, della sosta negli stalli a pagamento delimitati da strisce di colore blu, qualora risultino indisponibili gli stalli riservati agli stessi;
2. pubblicizzare e promuovere adeguatamente l'azione oggetto della presente mozione.

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.g del prossimo Consiglio Comunale

Osimo, 12/12/2014

Consigliere Comunale

Filippo Invernizzi

CAMPANARI GIORGIO

CANAPA MATTEO

CORRADO BELARDI WELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'atto deliberativo del C.C. n.117 del 28/12/2010 con cui veniva approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria tra il Comune di Maiolati Spontini e il Comune di Osimo per il periodo 8/1/2011 – 31/12/2014;

Che l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

Che ai sensi dell'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Prefettura – UTG di Ancona, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Generale con il Comune di Maiolati Spontini, il cui Sindaco ha manifestato la volontà di convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità, raggiungendo intese in tal senso;

Dato atto che l'attuale titolare della Segreteria Generale convenzionata Maiolati Spontini/Osimo è il dr. Luigi Albano;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione di una nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria tra i due enti decorrente dal 1/1/2015 e sino al 31/12/2015;

Rilevato che l'approvazione e stipula della predetta convenzione è strettamente connessa al permanere della titolarità dell'attuale Segretario Generale della Segreteria Convenzionata;

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto composto da n. 13 articoli;


Considerato che:

- l'esercizio in forma associata di tale servizio ben si inquadra nel processo di razionalizzazione delle funzioni degli EE.LL.;
- la gestione convenzionata di tale figura consente di ottenere dei risparmi in ordine alla spesa per il personale, obiettivo previsto e richiamato dalle ultime leggi finanziarie;
- si ritiene, che con tale sistema venga comunque garantito il regolare funzionamento dell'ufficio di che trattasi, posto che la direzione degli uffici e Servizi è attribuita ai Dirigenti;

Tenuto presente che il convenzionamento determina la classificazione della segreteria comunale di Maiolati Spontini – Osimo, quale segreteria generale convenzionata di 2° classe ai fini dell'assegnazione del Segretario Generale, con Comune Capofila il Comune di Osimo;

Visto l'art. 48 del Vigente Statuto;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;



Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario rag. Ivana Battistoni;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione.....

DELIBERA

1) Di procedere ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del DPR 4/12/1997, n. 465, al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Maiolati Spontini ed Osimo, con Comune capofila il Comune di Osimo;

2) di approvare l'allegato schema di convenzione che si compone di n. 13 articoli per disciplinare il servizio segreteria comunale dando atto che l'operatività della convenzione decorrerà dal 1/1/2015 e con scadenza il 31.12.2015;

3) di dare atto che a cura del sindaco di Osimo verranno attivate le necessarie iniziative per procedere alle incombenze relative alla costituzione della convenzione con particolare riferimento alla stipula della convenzione stessa e alla successiva accettazione del segretario incaricato;

4) di dare atto che la sommatoria della popolazione dei due comuni, al 31/12/2013, è compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti, e pertanto la sede di Segreteria è quella di Segreteria Generale di classe II°;

5) di trasmettere il presente atto al Comune di Maiolati Spontini ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali sezione regionale Marche;

6) di dare atto che l'onere per la convenzione in oggetto, a carico del Comune di Osimo e ricadente nell'anno 2015, sarà finanziato con l'intervento 1010201 del Bilancio Pluriennale 2014-2016 dando atto che non si verifica alcun incremento di spesa rispetto a quella già sostenuta nell'anno 2014;

7) a cura del Dirigente competente verranno adottati i conseguenti atti gestionali.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,


con la seguente votazione.....

DELIBERA

8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267 del 18/8/2000.

---***---

SB

PARERE CONTABILE
FAVOREVOLE 

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI OSIMO E DI MAIOLATI SPONTINI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giornodel mese di, tra il Comune di Osimo (C.F. 00384350427) legalmente rappresentato dal Sindaco Simone Pugnali nato ad Osimo il 07/02/1980 e il Comune di Maiolati Spontini (C.F.00188950422) legalmente rappresentato dal Sindaco Umberto Domizioli nato a Macerata (MC) il 03/01/1945 , si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- Che l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, di stipulare tra loro, anche nell' ambito di più ampi accordi per l' esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'esercizio in forma coordinata ed associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale;
- Che i Comuni di Maiolati Spontini e di Osimo, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, come risulta da deliberazione consiliare del Comune di Maiolati Spontini n.....del.....e dalla deliberazione consiliare del Comune di Osimo n.....delentrambe esecutive ai sensi della legge ed allegate alla presente;
- Che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- OGGETTO E FINE

I Comuni di Maiolati Spontini e di Osimo, il primo di classe III ed il secondo di classe II, con la stipula della presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

Art. 2- CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2[^] (popolazione compresa dai 10.001 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 3- COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Osimo viene individuato quale Comune Capofila della sede convenzionata

Art. 4- NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Spetterà al Sindaco del Comune di Osimo la nomina e revoca del Segretario, d'intesa con il sindaco del Comune di Maiolati Spontini.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del C.d.A. dell' Agenzia Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 del C.d.A. dell' Agenzia Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 5- DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

L' accordo avrà la durata di anni uno (1) a decorrere dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

1. Scioglimento consensuale per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;
2. Recesso unilaterale a richiesta di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con apposito atto deliberativo consiliare; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo.

Al momento della scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione continuerà a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo sede della convenzione.

Art.6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento.

Art. 7- RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO DELLE SPESE

Il Comune di Osimo in qualità di capo convenzione provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario Comunale, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al recupero, con cadenza trimestrale, della quota parte di spesa a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale così come determinata dall'art.37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali sottoscritto in data 16/05/2001 verrà ripartita tra i Comuni convenzionati nella seguente proporzione:

- 50% a carico del Comune Maiolati Spontini
- 50% a carico del Comune di Osimo

La spesa relativa alla maggiorazione della retribuzione di posizione, riconosciuta al Segretario titolare della segreteria convenzionata con provvedimento del Sindaco del Comune capo convenzione d'intesa con il Sindaco dell' altro Comune convenzionato, verrà ripartita per il 10% a carico del Comune di Maiolati Spontini e per il 40% a carico del Comune di Osimo.

Art.8 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, diritti di segreteria, se dovuti per l'attività rogatoria, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell' interesse del

quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 9- ORARIO DI LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura:

- 50% nel Comune di Maiolati Spontini
- 50% nel Comune di Osimo

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per far fronte a specifiche necessità o esigenze di servizio che richiedano la presenza nell'uno o nell'altro dei Comuni o fuori sede.

Art.10- VICE SEGRETARIO

Nei casi di assenza o impedimento la sostituzione del Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata viene effettuata da uno dei Vice Segretari in servizio nei Comuni della presente convenzione. Nel caso di impedimento del soggetto individuato le funzioni verranno svolte dall'altro Vice Segretario.

Art. 11- FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che operano in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio di segreteria comunale

Art. 12- NORME FINALI

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei due Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.


Art. 13- DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del segretario assegnato con provvedimento della Prefettura UTG di Ancona ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

....., li

Comune di Maiolati Spontini
Il Sindaco
Ing. Umberto Domizioli

Comune di Osimo
Il Sindaco
Dr. Simone Pugnaroni



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000002086)

**OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE
SPESE DI RAPPRESENTANZA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE


Considerato che:

ogni comparto della pubblica amministrazione ha la facoltà di assumere al proprio bilancio, un capitolo riferito alle 'Spese di rappresentanza e casuali', che viene di norma inserito nella Funzione 1 (Acquisto di beni e servizi).

tuttavia, non esiste una specifica legislazione in merito, lasciando, il legislatore, all'autonomia contabile di ogni pubblica amministrazione la gestione di questo aspetto della spesa pubblica;

la materia è disciplinata, solo in parte, dall' art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 (c.d. legge taglia costi della politica) il quale ha stabilito che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale». Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del DM cit. il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 TUEL e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale.

Dato atto che nella prassi, tale lacuna normativa, soprattutto in ordine alla definizione ed ai requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza, in diverse realtà, ha indotto amministratori e



funzionari ad un atteggiamento ampiamente discrezionale che ha richiesto l'intervento esplicativo e spesso la censura della giurisprudenza amministrativa e contabile;

Ritenuto opportuno, per un'azione pubblica legittima, procedere all'adozione di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza che risponda a principi di sana gestione finanziaria e che, introducendo una disciplina generale ed astratta con riguardo agli aspetti di rilievo, sottragga la materia a contingenti scelte degli organi di governo;

Richiamata, inoltre, la deliberazione n.105/2014/VSG della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche, relativa all'esame delle spese di rappresentanza ex art.16 comma 26 D.L. 138/2011, del Comune di Osimo – Esercizio 2012, nella quale espressamente si invita l'ente a valutare l'opportunità di adottare uno specifico regolamento in materia;

Tutto ciò premesso,

Vista la bozza di regolamento predisposta dagli uffici;

Visti i pareri.....

Pareri favorevoli

Udita la discussione

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

- 1) di procedere all'approvazione del Regolamento per l'effettuazione delle spese di rappresentanza, come da testo che alla presente si allega;
- 2) di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche;
- 3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134 del TUEL n.267/2000.

--- * * * ---

sb

**Comune di Osimo
Provincia di Ancona**

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Approvato con delibera consiliare n. __ del _____

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONE
- ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI E DESTINATARI
- ART. 4 - TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI
- ART. 5 - CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE
- ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
- ART. 7 - PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI
- ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito da parte dell'Amministrazione Comunale di Osimo sostenere spese di rappresentanza, i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

ART. 2 - DEFINIZIONE

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese inerenti ai fini istituzionali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'attività dell'Ente e a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale
 - congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato e ai valori di mercato
 - ufficiali, ovvero destinate a finanziare manifestazioni ufficiali idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini
 - eccezionali rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa
 - riconducibili agli organi di vertice istituzionalmente rappresentativi dell'ente, aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione.

ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI E DESTINATARI

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in nome e per conto dell'Ente, gli organi istituzionalmente rappresentativi del Comune e individuati nelle persone del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, nei confronti di soggetti esterni che pure siano particolarmente qualificati perché dotati di consimile rappresentatività.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

1. In base alla definizione dell'art.2 sono spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:
 - a omaggi floreali e altri doni – ricordo, in favore di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
 - c spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni;

- d oneri connessi agli interventi di gemellaggio;
- e fornitura di carta intestata e biglietti da visita per il Sindaco, Vicesindaco e Assessori e Presidente del Consiglio previa richiesta;
- f doni - ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie;
- g forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune di Osimo;
- h targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale.

ART. 5 – CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

1. Non sono considerate spese di rappresentanza:

- a le spese che si risolvono in mere liberalità o benefici a favore di terzi;
- b pranzi e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- c pranzi tra autorità che si incontrano per adempiere alle loro attività istituzionali;
- d omaggi ad Amministratori o dipendenti dell'Ente;
- e ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc);
- f spese, in generale, senza documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.
- g spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività dell'ente o i servizi offerti alla cittadinanza;
- h spese in favore di dipendenti, ex dipendenti, ex amministratori dell'Ente o loro familiari.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nel PEG, al dirigente ivi individuato.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal Responsabile del Servizio competente, previa verifica della conformità delle stesse al presente regolamento e sulla base di idonea documentazione giustificativa.
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 173 della Legge 266/2005, saranno trasmessi dal Settore o Servizio competente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con cadenza

mensile, gli atti di impegno di spesa di rappresentanza superiore a 5.000 euro, adottati nel corso di ogni mese.

2. Ai sensi art.16 comma 26 D.L. n.138 del 13.08.2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, il Settore Finanze redige un prospetto sulla base dello schema previsto dal D.M. 23.01.2012 da allegare al Rendiconto della Gestione Finanziaria dell'Ente e lo trasmette, insieme al Rendiconto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; entro 10 giorni dall'approvazione del Rendiconto della Gestione Finanziaria il prospetto è pubblicato sul sito internet dell'Ente..

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, è stato approvato il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

PRESO ATTO che con il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

PREMESSO che l'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. prevede una disciplina speciale per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi;

che, ai sensi del citato art. 125, tali acquisizioni in economia, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

che per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

che con Circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che l'innalzamento da 20.000,00 (ventimila) euro a 40.000,00 (quarantamila) euro dell'importo sotto il quale è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento deve intendersi riferito anche ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;

che il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettare i principi di parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici;

CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 192 del 30/11/2001 e ss.mm.ii. è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei contratti, che disciplina anche le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante affidamento diretto ovvero gara ufficiosa;

che il continuo aggiornamento della normativa in vigore in materia di affidamento in economia di lavori, forniture e servizi (ad esempio, il limite massimo ammissibile di spesa) rendono necessario per questo Ente procedere all'adozione di un apposito Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

DATO ATTO che l'entrata in vigore del suddetto Regolamento, comporterà l'abrogazione, per le parti in contrasto, del Regolamento per la disciplina dei contratti nonché di ogni altra contrastante normativa regolamentare interna adottata in materia di affidamenti in economia;

PRESO ATTO che l'art. 9, comma 4, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014 n. 89, ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 introducendo l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi come segue:

- nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti;
- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province;
- ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

che, sempre secondo quanto stabilito dal citato comma 3-bis, i Comuni non capoluogo di provincia possono, in alternativa, acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

EVIDENZIATO altresì che, da ultimo, con l'art. 23 ter, comma 1, del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014 n. 114, si è stabilito che:

- le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006, entreranno in vigore, quanto all'acquisizione di beni e servizi, il 1° gennaio 2015 e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori;
- i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

che pertanto i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per gli acquisti in economia di valore pari o superiore a 40.000 euro, possono continuare ad operare autonomamente solo fino alle predette scadenze e che, successivamente, le acquisizioni di beni, servizi e lavori dovranno avvenire con le modalità di cui all'art. 33, comma 3-bis D.Lgs. n. 163/2006 e saranno disciplinate da apposita regolamentazione;

che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (euro 207.000) deve essere rispettato l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di *"Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori"*, predisposto dagli Uffici Comunali e redatto in attuazione degli artt. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e 173 e ss., 332 e ss del D.P.R. n. 207/2010 e della normativa di recente intervenuta;

CONSTATATO che il suddetto Regolamento viene adottato con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) assicurare il puntuale rifornimento dei materiali, l'erogazione dei servizi e l'affidamento dei lavori secondo le necessità quantitative e qualitative accertate dall'Ente, in aderenza ai programmi dell'Amministrazione Comunale;

- 2) assicurare un grado di flessibilità tale che permetta di far fronte agli acquisti/servizi/lavori imprevedibili, innovativi e straordinari;
- 3) dotare gli operatori preposti di uno strumento di lavoro in grado di garantire la correttezza delle procedure;

che la predisposizione e l'approvazione del Regolamento in oggetto costituisce altresì misura di prevenzione della corruzione, adottata in attuazione delle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato, in via definitiva, con deliberazione G.C. n. 75 del 26/03/2014;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO di approvare il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere tecnico.....

Con la seguente votazione.....

DELIBERA

1) DI APPROVARE, come di fatto approva in ogni sua parte, il "*Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*", che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

2) DI STABILIRE che il suddetto Regolamento Comunale entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente delibera di approvazione;

3) DI DARE ATTO che, con l'entrata in vigore del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, è abrogato, per le parti in contrasto, il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione C.C. n. 192 del 30/11/2001 e ss.mm.ii. e deve altresì ritenersi abrogata ogni altra normativa regolamentare interna adottata in materia di affidamenti in economia contrastante con il suddetto Regolamento;

4) DI DISPORRE che, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, copia del Regolamento in oggetto venga pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Osimo;

5) DI TRASMETTERE copia del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai Responsabili dei vari Settori e Servizi del Comune di Osimo per i provvedimenti di competenza;

6) DI DICHIARARE, con la seguente votazione....., la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

P. T. F.


CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

(Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____)

SOMMARIO

TITOLO I	
NORME GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Limiti di applicazione - Divieto di frazionamento	4
Articolo 3 - Responsabile della procedura di affidamento	4
Articolo 4 - Sistemi di acquisizione	4
Articolo 5 - Mercato elettronico.....	5
Articolo 6 - Operatori economici e relativi elenchi	5
TITOLO II	
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	
Articolo 7 - Individuazione dei beni acquisibili in economia.....	6
Articolo 8 - individuazione dei servizi acquisibili in economia.....	7
Articolo 9 - Acquisizione in economia in casi particolari.....	7
Articolo 10 - Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente Regolamento.....	8
Articolo 11 - Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente Regolamento.....	8
Articolo 12 - Verifica della prestazione.....	8
Articolo 13 - Termini e modalità di pagamento	8
TITOLO III	
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI	
Articolo 14 - Definizione di servizi tecnici acquisibili in economia.....	9
Articolo 15 - Procedura di affidamento	9
Articolo 16 - Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali	9
Articolo 17 - Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare	9
Articolo 18 - Termini e modalità di pagamento	10
TITOLO IV	
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	
CAPO I - NORME GENERALI	
Articolo 19 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia	10
CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
Articolo 20 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.....	11
CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO	
Articolo 21 - Procedura per l'esecuzione a cottimo.....	11
Articolo 22 - Affidamento dei lavori	12
Articolo 23 - Inadempimento	12
CAPO IV – CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA	
Articolo 24 - Contabilizzazione dei lavori in economia	12
Articolo 25 - Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione.....	13
Articolo 26 - Termini e modalità di pagamento	13
Articolo 27 - Lavori non previsti	13
Articolo 28 - Perizie suppletive.....	13
CAPO V - LAVORI URGENTI	
Articolo 29 - Lavori d'urgenza	13
Articolo 30 - Lavori di somma urgenza.....	14
Articolo 31 - Interventi contingibili ed urgenti	14
TITOLO V	
NORME COMUNI	
Articolo 32 - Determinazione a contrattare. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	14

<i>Articolo 33 - Procedura di scelta del contraente.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 34 - Offerta economicamente più vantaggiosa</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 35 - Verifica anomalia delle offerte.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 36 - Aggiudicazione definitiva.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 37 - Stipulazione del contratto.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 38 - Interventi misti</i>	<i>16</i>
<i>TITOLO VI</i>	
<i>SISTEMA AVCpass</i>	
<i>Articolo 39 - Sistema AVCpass.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 40 - Modalità di funzionamento.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 41 - Appalti soggetti al sistema AVCpass.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 42 - Operatore Economico (OE).....</i>	<i>17</i>
<i>TITOLO VII</i>	
<i>NORME FINALI</i>	
<i>Articolo 43 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 44 - Rinvio dinamico</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 45 - Entrata in vigore - Abrogazioni - Pubblicità</i>	<i>18</i>

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione dell'articolo 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice") e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione"). In particolare, ai sensi della predetta normativa vengono individuati i beni, i servizi, compresi quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria ed i lavori, acquisibili in economia da parte del Comune di Osimo.

Articolo 2 - Limiti di applicazione - Divieto di frazionamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice che risultano essere i seguenti (Regolamento Commissione U.E. n. 1336 del 13/12/2013):

- a) € 207.000 per fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 9 e Art. 28, D.Lgs. 163/2006);
- b) € 200.000 per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (Art. 125, commi 5 e 6, D.Lgs. 163/2006);
- c) € 50.000 per affidamento di lavori in amministrazione diretta (Art. 125, comma 5, D.Lgs. 163/2006);
- d) € 40.000 per affidamento diretto di fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006);
- e) € 40.000 per affidamento diretto di lavori (Art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/2006);
- f) € 40.000 per affidamento diretto di prestazione di servizi tecnici (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006).

2. Detti limiti di spesa non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

3. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento. Inoltre, fermi restando i principi e le modalità di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabilite dalla normativa, nel caso di più acquisizioni dirette ripetute, nel corso dell'esercizio finanziario, del medesimo tipo di bene, servizio o fornitura dallo stesso soggetto, le medesime acquisizioni si sommano al fine di stabilire l'applicabilità o meno delle ipotesi di affidamento diretto previste dal Codice e/o dal presente regolamento.

4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati ed indicati nel presente regolamento, sono sempre da intendersi al netto di I.V.A..

Articolo 3 - Responsabile della procedura di affidamento in economia

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Codice.

2. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), di cui all'articolo 169 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, dal responsabile del procedimento competente per materia.

3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il Dirigente competente per materia.

Articolo 4 - Sistemi di acquisizione

1. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) in amministrazione diretta: il responsabile del procedimento organizza ed esegue il lavoro o il

servizio per mezzo di personale dipendente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario: le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

2. Ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche, l'acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori dell'acquisizione in economia, tramite le convenzioni di cui al medesimo articolo, stipulate da Consip s.p.a.. Quando si ricorra all'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri di riferimento di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate da Consip s.p.a. stessa, secondo il comma 3 del medesimo art. 26, salvo che si tratti di beni o servizi non compresi nelle convenzioni stipulate da Consip medesima. Pertanto, prima di procedere all'affidamento di forniture in economia, occorre preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni Consip in materia. Nelle determinazioni a contrattare ed in quelle di affidamento diretto, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, o l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente alla fornitura da acquisire, o l'impossibilità di effettuare l'acquisto tramite convenzione Consip nel caso in cui ciò precluda l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Si procede all'acquisto di beni e servizi in economia attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di Consip s.p.a., ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato da altre centrali di committenza, secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 5 - Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice, si procede seguendo alternativamente due modalità:

- a) ordini di acquisto diretto (oda): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
- b) acquisto attraverso richiesta di offerta (rdo): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo pari o superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta.

Articolo 6 - Operatori economici e relativi elenchi

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'Ente può decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice, elenchi degli operatori economici per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definendo i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi stessi. Tali elenchi possono essere predisposti non al solo uso esclusivo delle procedure in economia, ma anche essere funzionali alle ricerche di mercato da espletare preliminarmente alla selezione degli operatori economici da invitare nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente, per quanto compatibili.

3. Qualora la procedura di selezione del contraente effettuata mediante scelta degli operatori economici dai relativi albi non fosse possibile oppure fosse andata deserta, l'indagine di mercato può essere estesa anche ad operatori economici non iscritti all'albo.

TITOLO II PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 7 - Individuazione dei beni acquisibili in economia

1. Le forniture che possono essere affidate in economia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:

- a) cancelleria, stampati, modulistica;
- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;
- c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione;
- d) macchine per ufficio, calcolatrici, duplicatori, fotoriproduttori e pezzi di ricambio occorrenti per la loro manutenzione;
- e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informatico;
- f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto;
- h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) apparecchiature ricevatrici e telefoniche con i rispettivi accessori;
- j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
- k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;
- l) carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
- m) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- n) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili;
- o) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- p) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- q) attrezzature didattiche per l'Asilo Nido e per gli Istituti comprensivi;
- r) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
- s) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- t) organizzazione di eventi spettacolo, teatrali e musicali dal vivo, ivi comprese le spese necessarie per ospitare gli artisti ed il personale tecnico;
- u) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune di Osimo;
- v) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ospitalità in occasione di specifici eventi;
- w) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- x) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali;
- y) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- z) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- aa) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- bb) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- cc) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8 o all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 8 - individuazione dei servizi acquisibili in economia

1. I servizi che possono essere affidati in economia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) riproduzioni fotostatiche di atti e documenti, riproduzioni cartografiche, copisteria, esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni;
- b) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- c) servizi pubblicitari, compresa divulgazione di bandi di gara o di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- d) servizi di editoria, di stampa, di rilegatura, pubblicitari, video e fotografici;
- e) lavori di traduzione ed interpretariato in genere, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- f) servizi finanziari, assicurativi, di brokeraggio, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- g) spese per consulenze, indagini, studi, rilevazioni, valutazioni, verifiche e revisioni contabili, per studi storico-archivistici e archeologici anche a fine museale e per lavoro intellettuale in genere;
- h) servizi ed interventi relativi alla catalogazione ed inventariazione beni mobili ed immobili;
- i) servizi inerenti la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed attività correlate, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- j) servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- k) servizi informatici e affini, compresi assistenza e manutenzione hardware e software, servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamento software;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale a mezzo agenzia di lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- m) servizi di medicina del lavoro;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- o) manutenzione parco automezzi e macchinari, comprese le riparazioni occorrenti ed il noleggio di quelli mancanti, lavaggio automezzi, ecc.;
- p) servizi di sgombero neve e interventi antigelo;
- q) manutenzione e verifiche periodiche di ascensori, servoscala e montacarichi, impianti in genere;
- r) servizi di verifica periodica impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche installati negli edifici comunali ad uso pubblico e negli impianti sportivi comunali;
- s) servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, espurgo pozzi e fognature, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- t) servizi di imballaggio, magazzinaggio, traslochi e facchinaggio;
- u) servizi per la custodia e la sicurezza;
- v) servizi connessi al ripristino di aree compromesse dallo sversamento di sostanze inquinanti e da incendi;
- w) servizi di analisi acque potabili immobili comunali e fontane pubbliche;
- x) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- y) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- z) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi, o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- aa) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;
- bb) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, indicato negli allegati IIA e IIB al Codice.

Articolo 9 - Acquisizione in economia in casi particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Articolo 10 - Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente regolamento.

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 207.000 Euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
2. La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 32 e seguenti del presente regolamento. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, la scelta dei soggetti affidatari può essere riservata alle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata. In tal caso, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del Dirigente competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico, ai sensi del successivo articolo 37. Si applica il precedente articolo 4, comma 2.

Articolo 11 - Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-d (40.000 Euro) del presente regolamento.

1. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.
2. L'affidamento è disposto con determinazione del Dirigente, previa istruttoria del responsabile del settore/servizio competente per materia, che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto secondo le disposizioni di cui al successivo art. 37. Si applicano i precedenti articoli 2, comma 3, e 5, comma 2.

Articolo 12 - Verifica della prestazione

1. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti in economia è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione/fornitura, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

Articolo 13 - Termini e modalità di pagamento

1. Al pagamento si provvede nei termini indicati nel contratto, a decorrere dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, in caso di acquisizioni di importo inferiore a 40.000 Euro, dalla data di ricevimento della fattura o di documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore.
2. Nel caso di mancata indicazione contrattuale di termini superiori al termine di trenta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, si deve applicare tale termine.

3. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori.

TITOLO III PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI

Articolo 14 - Definizione di servizi tecnici acquisibili in economia

1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice sono denominati servizi tecnici.
2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
 - a) servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA, categoria 12, al Codice, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
 - b) prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;
 - d) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
 - e) servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, categoria 12 del Codice;
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

Articolo 15 - Procedura di affidamento

1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore 100.000 Euro, sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, secondo le norme di cui all'art. 267 del Regolamento di esecuzione.
 2. Se l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000 Euro, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto; in tal caso l'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
 3. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro, l'affidamento dell'incarico avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite l'elenco, se istituito, dei soggetti idonei per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed altre attività accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici, ovvero sulla base di indagini di mercato. La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso dal Regolamento di esecuzione e, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni del Titolo V del presente regolamento.
 4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui all'art. 14 del presente regolamento qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:
 - l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento;

- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Articolo 16 - Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento a seguito di una corretta analisi della prestazione richiesta, tenendo conto, tra l'altro, del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera, nonché delle voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

Articolo 17 - Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare

1. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del Dirigente, che provvederà altresì alla conclusione della convenzione/disciplinare a mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.

2. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice.

3. Con esclusione degli incarichi relativi alla redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, la sottoscrizione della convenzione/disciplinare, per importi pari o superiori a 40.000 Euro, è preceduta dalla produzione della cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, come disposto dall'art. 268 del Regolamento di esecuzione.

Articolo 18 - Termini e modalità di pagamento

1. I compensi sono pagati, alle scadenze stabilite nella convenzione/disciplinare di incarico, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

**TITOLO IV
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 19 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. Possono eseguirsi in economia i lavori d'interesse comunale rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti, ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento;
- h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite stabilito per gli interventi in economia, ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento;
- i) interventi contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento.

2. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; tali lavori possono essere eseguiti, fino all'importo di 300.000 Euro, sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario.

3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Per tali interventi, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare: nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di 50.000 Euro, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di 300.000 Euro.

4. A titolo puramente esemplificativo i lavori eseguibili con procedure semplificate possono essere i seguenti:

- lavori per interventi di manutenzione e/o riparazione di opere attinenti l'edilizia in genere, impianti tecnologici, impianti sportivi, cimiteri, strade e parcheggi, idraulica, lavori e interventi su strade, marciapiedi, aree a verde, piantumazioni, recinzioni, arredo urbano, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale e riparazioni urgenti di infrastrutture e di opere di protezione;
- lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di opere e locali, con relativi impianti, infissi e manufatti;
- lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei medesimi e alla salute pubblica;
- esecuzione di sondaggi, prospezioni geotecniche per indagini geognostiche;
- installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e scientifiche, di impianti in genere compresi telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora;

5. Qualora tra le somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal responsabile del procedimento e sono eseguibili con le modalità stabilite dal presente regolamento. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione dirigenziale, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

CAPO II

SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 20 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il personale assegnato al servizio o con personale assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa.

2. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. I lavori in economia, in amministrazione diretta, sono disposti con determinazione dirigenziale, su proposta del responsabile del procedimento.

4. La determinazione è trasmessa al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione dell'impegno di spesa.
5. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro ovvero superiore a 300.000 Euro nei casi di cui al precedente art. 19, comma 2.

CAPO III SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 21 - Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile ricorrere all'amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, nel rispetto della procedura di seguito descritta.
2. Per ciascun lavoro deve essere approntata la seguente documentazione minima:
 - relazione tecnica;
 - stima della spesa, nella quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - elaborati grafici eventualmente necessari.

Articolo 22 - Affidamento dei lavori

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

- a) sulla base di indagini di mercato;
- b) tramite gli elenchi formati ai sensi del precedente articolo 6 comma 2.

La procedura di scelta del contraente è regolata dal titolo V del presente regolamento. L'affidamento del lavoro è disposta con determinazione del Dirigente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 37.

2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del Dirigente mediante l'adozione della determinazione di impegno e di affidamento. Al medesimo Dirigente competerà, altresì, la conclusione del contratto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 37.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo e gli eventuali costi della sicurezza;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. Gli affidamenti di lavori con il sistema del cottimo fiduciario superiori a 40.000 Euro sono soggetti a post informazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Articolo 23 - Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto al Comune.

2. Il Comune ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa inadempiente, impreviudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

CAPO IV
CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 24 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
3. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore a 20.000 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del Regolamento di esecuzione.

Articolo 25 - Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione

1. Il direttore dei lavori deve predisporre il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi. Detti documenti sono sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
2. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, si prescinde dalla predisposizione della documentazione di cui al precedente comma, sostituendola con il visto di regolare esecuzione dei lavori e delle relative forniture apposto sulla fattura dal responsabile del procedimento.

Articolo 26 - Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti con le modalità e nei termini indicati nel contratto e nella lettera-invito, previo accertamento dei lavori eseguiti nel rispetto ed alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del responsabile della procedura di affidamento. Essi sono disposti entro trenta giorni dalla data di certificato di regolare esecuzione/accertamento ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231.
2. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori.

Articolo 27 - Lavori non previsti

1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ai prezzi stabiliti dai prezziari previsti dalla vigente normativa o ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del procedimento e, qualora non vengano accettati dall'esecutore, troverà applicazione l'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

Articolo 28 - Perizie suppletive

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predisporrà apposita relazione in ordine:
 - a) alla variante proposta;
 - b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
 - c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
2. Il Dirigente provvederà con propria determinazione, nel rispetto del disposto di cui al precedente articolo 2, comma 2, all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.
3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite di 200.000 Euro.

CAPO V LAVORI URGENTI

Articolo 29 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

Articolo 30 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Dirigente competente per materia può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
4. Per i lavori pubblici di somma urgenza la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs.267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. Qualora ai lavori di somma urgenza non consegua l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il Dirigente procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

Articolo 31 - Interventi contingibili ed urgenti

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 50, comma 5, o 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del

presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 29 e 30, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il Dirigente provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

TITOLO V NORME COMUNI

Articolo 32 - Determinazione a contrattare. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. La procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.

2. Nella medesima determinazione il Dirigente competente per materia, oltre a prevedere la spesa necessaria stimata, deve dare atto, per l'acquisizione di beni e servizi, della verifica di cui al precedente articolo 4, comma 2 e del rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.

4. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e secondo le modalità stabilite nelle Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), le norme di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 33 - Procedura di scelta del contraente

1. La procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata previa gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'invito alla gara è trasmesso agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento con modalità che ne assicurino la ricezione. Esso contiene gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione e in ogni caso:

- l'oggetto della prestazione e le sue caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato;
- i requisiti soggettivi richiesti all'affidatario e la richiesta al medesimo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti stessi;
- il criterio di scelta del contraente di cui al comma 1;
- l'eventuale prezzo posto a base di gara;
- l'importo dell'eventuale garanzia provvisoria e le modalità di costituzione;
- le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione e le eventuali penali per ritardi, determinate in conformità alle disposizioni del Codice e del presente regolamento;
- i termini di pagamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di essere in regola con tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire.

3. L'invito deve essere inviato, di norma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 34 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le norme di cui all'articolo 83 del Codice. Nella lettera invito sono individuati i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, individuandoli fra quelli esemplificati nel comma 1 della medesima norma o fra altri idonei.

2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.) la lettera invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno essere presentate offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

Articolo 35 - Verifica anomalia delle offerte

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice.

Articolo 36 - Aggiudicazione definitiva

1. Il Dirigente competente per materia, previa verifica della regolarità della procedura, con sua determinazione procede all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva.

2. Acquisita la documentazione e compiute le operazioni di verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla lettera invito, il Dirigente competente per materia provvede a dichiarare l'efficacia dell'atto di cui al comma precedente.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro, il Dirigente competente per materia redigerà apposito avviso sui risultati della procedura di affidamento. Detto avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

4. Gli affidamenti in economia di tutti i tipi sono soggetti alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) e/o all'Osservatorio Regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità e dall'Osservatorio stessi in base al Codice.

Articolo 37 - Stipulazione del contratto

1. L'acquisizione della prestazione di importo sino a 40.000 Euro è perfezionata mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei lavori, beni o dei servizi e/o l'approvazione del preventivo.

2. In caso di importi pari o superiori a 40.000 Euro si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario Generale.

3. Le spese contrattuali sono a carico del contraente.

Articolo 38 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

TITOLO VI SISTEMA AVCpass

Articolo 39 – Sistema AVCpass

1. In attuazione dell'art. 6 bis del Codice dei contratti è stata emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) la Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, poi modificata nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, con cui è stato istituito, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (*Authority Virtual Company Passport*).

Articolo 40 – Modalità di funzionamento

1. Il sistema AVCPass consente:

- a) alla Stazione Appaltante/Ente aggiudicatore, attraverso un'interfaccia web (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice;
- b) agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

Articolo 41 – Appalti soggetti al sistema AVCPass

1. Il sistema AVCPass, si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG (codice identificativo gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare), per cui si applica a tutti i contratti il cui importo è pari o superiore ad Euro 40.000 (art. 9 comma 1 deliberazione AVCP 111/2012).
2. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a Euro 40.000 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mercato elettronico nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione che dovrà essere adottata dall'Autorità.

Articolo 42 – Operatore Economico (OE)

1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore economico – OE - può essere verificato tramite il sistema AVCPass) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore. Il PASSOE è un codice alfanumerico che identifica l'operatore economico partecipante ed il lotto (individuato dal CIG) al quale esso partecipa. Ogni operatore economico che vuole partecipare ad una procedura di gara deve creare il proprio PASSOE.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 43 – Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità

1. I Responsabili del Procedimento hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione per la quale dal mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità – qualora sottoscritti - consegue la sanzione dell'esclusione (art. 1, comma 17, della Legge 190/2012). Gli stessi Responsabili attestano, annualmente, al 31 dicembre, al Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto del presente comma.
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3. Negli schemi di contratto dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

Articolo 44 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice o dal relativo Regolamento di esecuzione per le procedure in economia di cui all'articolo 2.

3. Ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114, le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000, a decorrere dall'01/01/2015 e le acquisizioni di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000, a decorrere dall'01/07/2015, dovranno avvenire con le modalità di cui all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di seguito indicate:

- nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti;
- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni non capoluogo di provincia e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province;
- ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tali nuove modalità di acquisizione saranno disciplinate da apposita regolamentazione.

Sempre secondo quanto stabilito dal citato comma 3-bis, le acquisizioni di beni e servizi potranno essere effettuate, in alternativa, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Articolo 45 - Entrata in vigore - Abrogazioni - Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato, per le parti in contrasto, il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 30/11/2001 e ss.mm.ii.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 12 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_000000000002276)

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AL COMUNE DI ANCONA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: *"L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- il D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/11/2007 n. 222, all'articolo 46-bis, comma 1, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per gli affari Regionali e le autonomie locali la competenza a determinare con decreto gli ambiti territoriali minimi (A.T.E.M.) nel settore della distribuzione del gas naturale per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi e a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
- conseguentemente, con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 19/01/2011 di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale sono stati determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, tra i quali l'Ambito Territoriale Ancona (c.d. A.T.E.M. Ancona);
- con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale del 18/10/2011, sono stati individuati i singoli Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale Minimo (A.T.E.M.);
- l'Ambito Territoriale Ancona è complessivamente composto da n. 48 Comuni;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- l'art. 2 del D.M. 226/2011 stabilisce che *"Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante"*;
- le suddette disposizioni, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, hanno quindi stabilito che il Comune capoluogo di provincia assuma la funzione di stazione appaltante;
- il D.M. 12/11/2011 n. 226 reca il "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale" prevedendo termini e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'avvio del processo di indizione della gara;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Ancona, è capoluogo di Provincia all'interno dell'Ambito Territoriale Ancona, ed è tenuto a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
- pertanto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 12/11/2011 n. 226 i Comuni appartenenti all'A.TE.M. Ancona demandano al Comune di Ancona il ruolo di stazione appaltante affidandogli, su delega espressa, i compiti specificati nel medesimo articolo 2 del D.M. 226/2011 e cioè di predisporre e pubblicare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'A.TE.M. Ancona, curare i rapporti con il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale per l'intera durata della concessione, svolgendo anche la funzione di controparte e sottoscrivendo il contratto di servizio, entro i termini e nei modi previsti dalla attuale normativa, nonché svolgere i compiti di vigilanza e controllo, garantendo il coordinamento dei comuni facenti parte dell'A.TE.M. Ancona;
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi e che tale possibilità è espressamente richiamata all'art. 14 del citato D.Lgs. 164/2000 il quale consente di assolvere ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

RILEVATO CHE:

- ricorre pertanto l'opportunità di stipulare apposita convenzione;

PRESO ATTO CHE:

- all'uopo è stato predisposto lo schema di convenzione allegato alla presente proposta sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

DATO ATTO CHE:

- il suddetto schema di convenzione è stato rimesso ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ancona per la sua formale approvazione ai fini della successiva sottoscrizione;

CONSIDERATO CHE:

- le attività tecniche ed amministrative necessarie per lo svolgimento del procedimento di gara e per affrontare l'intera problematica presentano molteplici aspetti di natura complessa che richiedono specifiche esperienze e competenze nel settore, di cui la struttura organizzativa del Comune non è dotata, sicché è indispensabile l'apporto di un soggetto esterno idoneo, munito di dette particolari esperienze e competenze, per svolgere le attività preordinate al nuovo affidamento del servizio di distribuzione nell'ambito come sopra determinato, sia per quanto riguarda l'acquisizione dei dati e la valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente, sia per quanto attiene alle altre attività comunque connesse con l'attuazione della normativa in materia;
- con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 27/03/2014 il Comune di Ancona ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gianni Roccato, Dirigente Area Tecnica Territorio e Ambiente del Comune di Senigallia;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare in materia di *"c) convenzioni tra i comuni quelle tra i comuni e provincia, costituzione o modificazione di forme associative; e) (...) affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.lg. 267/2000 e pervenuto in data

Attesa dunque la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) *di dare atto che il Comune di Ancona è demandato dai Comuni facenti parte dell'A.TE.M. Ancona, ad assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 226/2011, il ruolo di stazione appaltante con i compiti indicati dal medesimo articolo 2 del D.M. 226/2011 tra i quali, specificatamente, il compito di predisporre e pubblicare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'A.TE.M. Ancona, curare i rapporti con il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale per l'intera durata della concessione, svolgendo anche la funzione di controparte e sottoscrivendo il contratto di servizio, entro i termini e nei modi previsti dalla attuale normativa, nonché a svolgere i compiti di vigilanza e controllo, garantendo il coordinamento dei comuni facenti parte dell'A.TE.M. Ancona;*



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- 2) *di approvare, per tutte le motivazioni in fatto e diritto espresse nelle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto, lo schema di convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 30 D.Lgs. n° 267/2000, qui allegato sotto la lettera "A" per far parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 3) *di dare atto che l'approvazione del presente atto comporta la spesa di Euro 30.208,00 da imputare all'intervento 1010803 del B.P. 2014 gestione competenza ai fini del corrispettivo una tantum da corrispondere alla Stazione Appaltante per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del Gas naturale (art. 8 c.1 D.M. 226/2011);*
- 4) *di autorizzare sin da ora il Sindaco a sottoscrivere la convenzione apportando ad essa ogni e qualsiasi modifica che si rendesse all'uopo necessaria purché di carattere non sostanziale;*

*(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)*

P.T.F.

PARERE CONTABILE
FAVOREVOLE

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI
NELL'AMBITO E IL COMUNE DI ANCONA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI
STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO

SCRITTURA PRIVATA

Premesso che:

- o l'art. 14 del D.lgs 23 maggio 2000 n.164 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico da affidarsi da parte degli Enti Locali esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, anche in forma associata e che gli stessi svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione regolando i loro rapporti con il gestore del servizio con appositi contratti di servizio;
- o l'art.46 bis c. 2 del DL 01-10-2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29-11- 2007 n. 222 prevede da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- o sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- o è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 il Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1 "ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11.02.2012, che prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in A.T.E.M. per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- o le suddette disposizioni, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, hanno stabilito che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia, qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
- o sulla scorta di quanto detto il Comune di Ancona, si dovrà far carico di svolgere di ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito di cui fanno parte 48 Comuni;
- o l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

- o l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- o in particolare il 4° comma dell'articolo sopra richiamato stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di esse, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- o anche prima del sopraccitato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall'art. 14 del D.Lgs.164/00;
- o l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale deve essere idoneamente formalizzata, mediante apposita convenzione;
- o al fine di realizzare quanto sopra illustrato il Comune di Ancona ha ritenuto opportuno farsi promotore di detta convenzione soggetta ad approvazione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ;

Considerato che obiettivo della presente Convenzione è definire le modalità di rapporto tra i Comuni che assumono la funzione di "Comuni Concedenti" per il servizio distribuzione gas ed il Soggetto Pubblico da loro stessi delegato per la definizione dei molteplici e complessi adempimenti da sviluppare da parte degli Enti Pubblici coinvolti che incideranno fortemente sull'assetto economico e sociale dei territori.

La presente convenzione:

- o disciplina e delega le funzioni di Stazione Appaltante e di Struttura Tecnica di Supporto, limitatamente alla fase di gara.
- o disciplina le funzioni del Comitato di Monitoraggio e delega le funzioni della Controparte Contrattuale del Contratto di servizio in fase di esecuzione del servizio.

L'obiettivo della Convenzione è quello di definire le forme di consultazione degli Enti Contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nell'ambito di una cooperazione tra Enti Pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di Servizio Pubblico comune, al fine di raggiungere le migliori economie di scala ed un aumento dell'efficienza operativa nell'espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione Gas naturale nell'interesse della comunità che essi rappresentano.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

nell'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in Ancona e nella Residenza Comunale sono presenti le persone avanti specificate, rispettivamente in qualità _____ di _____, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti Locali, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

Sig. _____ in rappresentanza del Comune di OSIMO, giusta deliberazione C.C. n. _____ del _____;

Elenco dei comuni appartenenti all'ambito

1. Agugliano (AN)
2. Ancona (AN)
3. Arcevia (AN)
4. Barbara (AN)
5. Belvedere Ostrense (AN)
6. Camerano (AN)
7. Camerata Picena (AN)
8. Castelbellino (AN)
9. Castelfidardo (AN)
10. Castelleone di Suasa (AN)
11. Castelplanio (AN)
12. Cerreto d'Esi (AN) m
13. Chiaravalle (AN)
14. Corinaldo (AN)
15. Cupramontana (AN)
16. Fabriano (AN) m
17. Falconara Marittima (AN)
18. Filottrano (AN)
19. Genga (AN) m
20. Jesi (AN)
21. Maiolati Spontini (AN)
22. Mergo (AN)
23. Monsano (AN)
24. Monte Roberto (AN)
25. Monte San Vito (AN)
26. Montecarotto (AN)
27. Montemarciano (AN)
28. Morro d'Alba (AN)
29. Numana (AN)
30. Offagna (AN)
31. Osimo (AN)
32. Ostra (AN)
33. Ostra Vetere (AN)
34. Poggio San Marcello (AN)
35. Polverigi (AN)
36. Rosora (AN)
37. San Marcello (AN)
38. San Paolo di Jesi (AN)
39. Santa Maria Nuova (AN)

- 40. Sassoferrato (AN)
- 41. Senigallia (AN)
- 42. Serra de' Conti (AN)
- 43. Serra San Quirico (AN)
- 44. Sirolo (AN)
- 45. Staffolo (AN)
- 46. Trecastelli (AN)
- 47. Apiro (MC)
- 48. Poggio San Vicino (MC)

Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue

Art. 0 - Conferma delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile, la comune intenzione delle parti nella stipulazione della presente convenzione.

Art. 1 – Soggetti coinvolti.

I soggetti che sono coinvolti nella presente Convenzione risultano essere:

i Comuni Concedenti, identificati negli Enti Locali ricompresi nell'Ambito "ANCONA"

la Stazione Appaltante, identificata nel Comune di Ancona;

la Struttura Tecnica di Supporto, da individuare a mezzo di procedura selettiva Pubblica;

il Comitato Guida, collegio rappresentante i Comuni Concedenti al fine di coadiuvare a Stazione Appaltante in fase di gara;

la Controparte Contrattuale la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti;

il Comitato di Monitoraggio, collegio rappresentante i Comuni Concedenti al fine di coadiuvare la Controparte Contrattuale in fase di attuazione del servizio.

[1.1] I quarantotto Comuni Concedenti sono identificati negli Enti Locali ricompresi nell'Ambito "ANCONA" così come descritto nel D.M. 18/10/2011.

[1.2] Il ruolo di Stazione Appaltante per lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara unica di cui all'Art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011, è delegato al Comune di Ancona, in qualità di Comune Capoluogo di Provincia, che opera in luogo e per conto di tutti i Comuni deleganti compresi nell'Ambito.

[1.3] Il Comune di Ancona per le funzioni così attribuite opera in luogo e per conto di tutti i Comuni deleganti compresi nell'Ambito. Per lo svolgimento del proprio ruolo sarà coadiuvato da una Struttura Tecnica di Supporto.

Art. 2 - Oggetto e finalità.

La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione

del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all'ATEM Ancona, nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.

Art. 3 – Delega di funzioni e obblighi dei Comuni.

Con la presente convenzione gli Enti sopra elencati, come individualmente rappresentati, demandano al Comune di Ancona in quanto unico Comune Capoluogo di Provincia nell'ATEM di riferimento:

- a. il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in forma associata per delega dei Comuni dell'ATEM;
- b. in quanto stazione appaltante la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara, il tutto per delega degli Enti locali dell'ATEM;
- c. le funzioni di controparte del contratto di servizio.

Art. 4 - La durata della Convenzione.

La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino alla scadenza del contratto di servizio, stipulato a seguito della procedura concorsuale, per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.

Art. 5 - Individuazione dei compiti dei Comuni.

1. I Comuni forniranno alla stazione appaltante la documentazione necessaria per la procedura di gara entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione con le modalità indicate dalla stazione appaltante stessa.
2. Ciascun Comune, ove ricorre, provvederà alla risoluzione dei propri rapporti contrattuali con il gestore attuale del servizio di distribuzione gas e in particolare determinerà in proprio il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell'art. 5 del DM n. 226/11 e la quota di proprietà pubblica degli impianti gas ai sensi dell'art. 7 del DM n. 226/11 e di altre condizioni contrattuali stipulate con il gestore.
 - o L'Ente locale concedente fornirà alla stazione appaltante copia delle informazioni (ex art.4 DM n. 226/11) ricevute dal gestore uscente (ex art.4 DM n. 226/11).
 - o L'Ente locale concedente provvederà alla verifica dei dati forniti dai Gestori alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 4 del D.M. 226/11 e agli Enti Locali stessi sono in carico tutte le attività connesse alle successive richieste di integrazione dei dati medesimi presso i Gestori.
 - o I dati reperiti dai Comuni ed i dati reperiti direttamente dall'Appaltante dovranno essere validati dai Comuni Concedenti
 - o In caso di rifiuto, anche parziale, dei Gestori di fornire i dati richiesti o di mancato rispetto, da parte dei medesimi, del termine perentorio di cui all'Art. 4, commi 5 e 6 del D.M. 226/11, nonché in caso di disaccordo tra il Comune e i Gestori in relazione alle proposte di rettifica formulate dal primo ai secondi, il Comune procederà unilateralmente alle occorrenti stime, fermo restando l'applicazione dell'Art. 25, comma 7 del citato D.L. n. 1/2012 e dell'Art. 4, comma 6 del D.M. 226/2011.

- o Sulla base dei dati reperiti e/o delle stime di cui ai commi precedenti, il Comune potrà redigere i conteggi per la determinazione del valore di rimborso di cui all'Art. 5 del D.M. 226/11 da sottoporre all'approvazione della Comitato Guida ed alla Stazione Appaltante, la quale terrà i rapporti con l'AEEG e le altre Autorità amministrative competenti al riguardo.

Il Comune concedente avrà altresì l'onere di predisporre:

- o i documenti relativi alle linee guida programmatiche d'ambito di cui all'Art. 9, comma 3, del D.M. 226/2011, con le relative giustificazioni;
- o i documenti relativi agli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, di cui all'Art. 9, comma 4 del D.M. 226/11;
- o gli elaborati necessari all'espletamento della gara di cui all'Art. 9, comma 6 del medesimo Decreto.

Tali documenti saranno da sottoporre alla Stazione Appaltante per l'approvazione da parte del Comitato Guida.

3. Ai sensi dell'art. 2 c. 5 del DM n.226/11 i Comuni delegano espressamente la stazione appaltante a curare anche ogni rapporto con il gestore, in particolare a svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio, la Stazione appaltante è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti.
4. Ciascun Comune indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente, con i relativi recapiti mail per le comunicazioni ordinarie ed ufficiali (mail di servizio e PEC), che fungerà da interlocutore con il Comune capofila per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 3 (tre) giorni lavorativi alla Stazione Appaltante.
5. I Comuni si impegnano a cooperare in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
6. Ciascun Comune procederà alla formale presa d'atto degli atti correlati all'indizione della gara unitaria nonché della graduatoria finale e della conseguente aggiudicazione.
7. Il contratto di servizio, che conterrà le specificità gestionali degli impianti e servizio per ciascun Comune, sarà unico per tutti i Comuni e sarà sottoscritto da tutti i Comuni ad esito della presa d'atto di cui al punto precedente.

Art. 6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante.

1. La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti all'ATEM derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
2. Il Comune di Ancona, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i comuni dell'ATEM nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti

amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione.

3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.
4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

Art. 7 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni.

Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione fra gli enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della presente convenzione, è costituita:

1. L'Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore del rispettivo ente appartenenza appositamente delegato;

Art. 8 – L'Assemblea dei Sindaci.

1. L'Assemblea dei Sindaci è competente a decidere sulle modifiche della presente convenzione, sulla eventuale risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 226/2011, con il soggetto gestore nonché su eventuali scelte strategiche proposte dal Comitato di monitoraggio.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata, con preavviso di 7 giorni, dal Sindaco del Comune di Ancona, di propria iniziativa, ovvero su istanza del Comitato di monitoraggio, ovvero su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30 % delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.
3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Comuni che rappresentano il 51% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione.
4. I Sindaci possono farsi rappresentare da altra persona fisica con delega scritta.
5. L'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta, ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione.

Art. 9 – Il Comitato Guida.

1. il Comitato Guida, presieduto dal responsabile di procedimento nominato a cura della Stazione Appaltante, è composto da tecnici di idonea e comprovata competenza (in numero massimo di cinque). I componenti del Comitato, individuati tra tecnici degli Enti

appartenenti all'ATEM, sarà espressione di Comuni, o aggregazione di Comuni, che contino impianti con un numero di PDR non inferiore a 12.500.

2. Il Comitato Guida è funzionale allo svolgimento collegiale di attività propedeutiche o strumentali alla predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas.
3. Il Comitato Guida è convocato dal responsabile di procedimento individuato dalla stazione appaltante;
4. Il Comitato Guida delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas dei Comuni rappresentati, servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta.
5. È facoltà del Comitato Guida richiedere, attraverso propria deliberazione, esplicite manifestazioni di indirizzo all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 10 - Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di concessione.

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 226/2011, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi:
 - a. Raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all'ATEM, necessaria alla preparazione del bando di gara;
 - b. Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso;
 - c. Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni;
 - d. Preparazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;
 - e. Conduzione ed aggiudicazione della gara.
2. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1.
3. Con riferimento all'attività di cui al punto a. del precedente c. 1, è compito e responsabilità di ogni comune raccogliere presso il gestore uscente tutte le informazioni previste dall'art. 4 del DM 226/2011, nonché definire il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e concessioni del servizio di distribuzione gas cessanti tenuto conto delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e le linee guida del Ministero.
4. Con riferimento alle attività di cui ai punti b. e c. del precedente c. 1, è compito e responsabilità di ogni comune fornire le informazioni previste dal c. 6 dell'art. 9 del DM 226/2011, nonché gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione.

Art. 11 - Rapporti economici.

1. Le risorse afferenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri, per le funzioni locali, della gara sono quantificate ed attribuite ai singoli Comuni entro i limiti definiti con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara di cui al

comma 1 dell'art. 8 del DL 226/2011, rilevata la deliberazione n. 407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

2. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni della quota parte di corrispettivo una tantum, nonché degli altri corrispettivi previsti dall'art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell'ambito della documentazione di gara nonché del conseguente contratto di servizio.
3. Qualora i costi dovessero essere superiori alla quota rimborsabile la differenza resterà a carico del singolo Comune.

Art. 12- Comitato di monitoraggio.


Per l'espletamento delle funzioni relative alla gestione del contratto le parti danno atto che il Comune di Ancona sarà coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito prima della stipulazione del contratto di servizio e composto da un massimo di 15 rappresentanti degli Enti Locali concedenti.

Art. 13 - Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione.

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.
2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 6, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.
3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante è titolata ad avviare le procedure di segnalazione alla Regione, nonché a segnalare i fatti alle autorità di vigilanza e controllo, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 14 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori.
2. In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvati dai Comuni dell'ATEM previo parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi





DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Adozione definitiva Varianti puntuali al PRG per la trasformazione urbanistica di alcune aree senza incremento del carico urbanistico – Esame osservazioni e controdeduzioni.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con atto n°15 del 09.04.14 il Consiglio Comunale ha deliberato l'adozione di alcune varianti puntuali al vigente PRG, finalizzate alla ridefinizione della disciplina urbanistica del territorio, di piccole aree, da edificabili ad agricole o a verde privato, senza aumento del carico urbanistico;
- successivamente all'adozione si è proceduto, secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 34/1992, modificata ed integrata dalla L.R. 19/2001, e secondo quanto stabilito dall'art. 32 della L. 69/2009, al deposito degli atti presso la Segreteria Comunale a partire dal 12.05.14 previa pubblicazione del rende noto prot. 14381 del 12/05/2014, e alla contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale, su 3 giornali a diffusione regionale (Resto del Carlino, Corriere Adriatico, Messaggero) e tramite manifesti locali;
- dal certificato prodotto dall'Ufficio Protocollo in data 10.12.14, risulta che nei 30 giorni di deposito e nei successivi 30 giorni, sono pervenute le seguenti Osservazioni in merito alle Varianti in parola:

1. Bellezza Marco ed altri - prot. 17869 del 10.06.14;
2. Camilloni Paolo - prot. 20429 del 04.07.14;
3. Bellucci Elisabetta ed altri - prot. 20948 del 08.07.14;
4. Simonetti Mario - prot. 21380 del 10.07.14;

mentre oltre i suddetti termini sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni:

5. Natalini Simonetta ed altri - prot. 21581 del 12.07.14;
6. Vignoni Claudio ed altri - prot. 21607 del 12.07.14;
7. Giacchè Ida - prot. 21617 del 12.07.14;
8. Gioacchini Sauro ed altri - prot. 21618 del 12.07.14;
9. Giuliadori Pierino - prot. 21634 del 12.07.14;
10. Carloni Vincenzo - prot. 21635 del 12.07.14;
11. Baleani Franca - prot. 21644 del 12.07.14;
12. Staffolani Dino - prot. 21645 del 12.07.14;
13. Terrè Antonio ed altri - prot. 36060 del 22.11.14;
14. Pettinari Ivo - prot. 37324 del 06.12.14;

Considerato che:

- il criterio generale della variante adottata è quello di trasformare aree edificabili nell'intento di ridurre il carico urbanistico, e pertanto di riportare, nella maggior parte dei casi, alla precedente destinazione urbanistica quelle aree che non rappresentano un carattere strategico nel conseguimento degli obiettivi generali fissati dal P.R.G. vigente, sulla base di specifiche richieste da parte dei singoli proprietari;
- tutte le osservazioni pervenute, che nella fattispecie rappresentano ulteriori richieste di stralcio di aree edificabili, sono state valutate in quanto comunque aventi le stesse finalità della variante in parola;



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

- l'Ufficio pianificazione ha predisposto le proprie controdeduzioni alle Osservazioni pervenute, come di seguito evidenziato:

- **osservazione n. 1:** presentata dal Sig. Bellezza Marco ed altri
 localizzazione: via Recanati (N.C.T. Fg. 66 - Mapp. 1178, 1408, 1409, 1410, 1411)
 destinazione vigente: **C1-2**
 destinazione adottata: **Vp**
 in sintesi ripropone l'**Istanza n. 19** della delibera di adozione, già parzialmente accolta, richiedendo il ritorno alla destinazione agricola "E", in luogo della destinazione assegnata a "Verde Privato";

CONTRODEDUZIONI

si rileva innanzitutto che l'area in questione era edificabile anche nel precedente P.R.G. (1989-96), ed inoltre si conferma il contenuto del parere espresso nell'istruttoria della delibera di adozione delle presenti Varianti puntuali, in quanto non è possibile prevedere la realizzazione di una enclave agricola all'interno di un tessuto residenziale consolidato in considerazione del fatto che risultano modificate le condizioni del contesto urbanistico. Infatti l'area è contenuta in un ambito urbanizzato edificato e non presenta più le condizioni e le caratteristiche della zona agricola così come normata e riconosciuta dal vigente P.R.G.;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **non accoglibile**.

- **osservazione n. 2:** presentata dal Sig. Camilloni Paolo
 localizzazione: via Amendola (N.C.T. Fg.98 - Mapp. 46 parte, 48)
 destinazione vigente: **D1-2**
 in sintesi richiede lo stralcio di una parte dell'area edificabile "D1-2" ed il conseguente ritorno alla destinazione agricola "E", in quanto non interessato all'edificazione su tale superficie ed in considerazione del fatto che tale area è ancora esclusa dal P.P.A.;

CONTRODEDUZIONI

si ritiene che l'area, costituente l'ampliamento di una zona D1-2 più estesa già utilizzata come deposito di materiali edili, ma di una diversa proprietà, possa essere riportata alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E" secondo i livelli di tutela presenti (EI-7), vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 3:** presentata dall'Avv. Tesei Paolo per conto di Bellucci Elisabetta
 localizzazione: via Fellonica (N.C.T. Fg. 40 - Mapp. 86)
 destinazione vigente: **ATS-09**
 in sintesi ripropone l'**Istanza n. 10** della delibera di adozione, in tal sede respinta, chiedendo nuovamente il ritorno alla destinazione agricola "E";

CONTRODEDUZIONI



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

si conferma il contenuto del parere espresso nell'istruttoria della delibera di adozione delle presenti Varianti puntuali, in quanto l'Ambito di Trasformazione Strategica non può essere stralciato parzialmente, sia in virtù dei criteri già fissati nella precedente D.C.C. n°58/2012, ovvero "l'intangibilità delle A.T.S. a meno di una soppressione dell'intero comparto, con rinuncia all'opera pubblica connessa", e per coerenza di trattamento nei riguardi di altri soggetti che hanno presentato una richiesta simile; per ulteriore chiarimento si evidenzia che ogni Ambito di Trasformazione Strategica, nella fase di redazione del Piano Regolatore vigente è stato calibrato sulla plusvalenza dell'area attribuita finalizzata alla realizzazione di una determinata opera pubblica, pertanto va da sé che lo stralcio arbitrario di una porzione non consente una compiuta programmazione dell'intervento pubblico, se non nel caso in cui tutti i proprietari dell'area ricadente nell'ATS rinunciano all'edificabilità della stessa, e il Comune si sobbarca l'onere dell'opera pubblica;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **non accoglibile**.

- **osservazione n. 4:** presentata dal Sig. Simonetti Mario
localizzazione: via Cagiata (N.C.T. Fg.79 - Mapp. 48 parte, 70 parte, 302, 502)
destinazione vigente: **C2-1, F3-1**
in sintesi ripropone l'**Istanza n. 15** della delibera di adozione, in tal sede respinta, chiedendo nuovamente la trasformazione in destinazione agricola "E" con contestuale eliminazione della viabilità stradale;

CONTRODEDUZIONI

si rileva innanzitutto che l'area in questione era già edificabile con medesima destinazione anche nel precedente P.R.G. (1989-96), e pertanto non è tra le aree su cui pende il ricorso al T.A.R. della Provincia, e comunque alla luce di quanto motivato ulteriormente dall'osservante in merito alla volontà di spostamento dell'impianto di deposito carburanti, si ritiene che la porzione di area a ridosso di via Cagiata, possa essere trasformata in zona a Verde Privato (Vp) per una fascia minima di circa 40 ml dalla strada in prosecuzione del limite della zona edificabile a monte, mentre quella retrostante possa essere riportata alla destinazione agricola e quindi in zona "E" tenendo conto dei livelli di tutela presenti (EO-13), vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG, ferma restando l'indicazione di strada di previsione futura, in luogo di quella del P.R.G. vigente, che non è più necessaria;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **parzialmente accoglibile**.

- **osservazione n. 5:** presentata dalla Sig.ra Natalini Simonetta ed altri
localizzazione: via di Jesi (N.C.T. - Fg.93 Mapp. 298)
destinazione vigente: **B2-2**
destinazione adottata: **Vp**
in sintesi richiede l'annullamento dell'**Istanza n. 23**, già accolta nella delibera di adozione, per mantenere la destinazione del P.R.G. vigente;

CONTRODEDUZIONI



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

in rapporto alle esigenze della proprietà, e rimanendo comunque inalterati gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG in entrambi i casi, si ritiene che l'area, possa essere mantenuta nella attuale destinazione "B2-2" del P.R.G. vigente;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 6:** presentata dal Sig. Vignoni Claudio ed altri
localizzazione: via Chiusa (N.C.T. Fg.9 - Mapp. 500, 503, 505, 501, 502, 504, 384, 385, 386, 387, 388, 333, 335, 546, 363, 508, 364, 369, 370)

destinazione vigente: **ATO C2-1**

l'osservazione è costituita da sette istanze collegate (suddivise secondo le diverse proprietà) che vengono valutate nel loro complesso in quanto trattasi di richieste di stralcio di una parte dell'area edificabile di espansione "C2-1" più estesa, compresa all'interno di un Ambito di Trasformazione Ordinata (ATO), finalizzata al ripristino della destinazione agricola "E" del P.R.G. previgente, o in alternativa alla trasformazione in "Verde Privato", in quanto non interessati all'edificazione su tale superficie ed in considerazione del fatto che tale area è ancora esclusa dal P.P.A.;

CONTRODEDUZIONI

data la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non venendo modificati gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG, si ritiene che tutte le aree contigue e poste nella parte nord, a confine con la zona D1-1 e ATS01, caratterizzate morfologicamente da un versante in forte pendenza (sul quale peraltro è già esclusa la concentrazione edilizia), possano essere riportate alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E", tenendo conto dei livelli di tutela presenti (EI-8 ed EO-9b), con la contestuale ridefinizione del perimetro dell'ATO oltre alla individuazione del tracciato stradale in luogo dell'area residuale compresa tra dette aree, ed una lieve rettifica della adiacente zona "B2-2" secondo l'esatta sovrapposizione dei confini catastali; per la porzione isolata dal resto di tali aree, ubicata nella parte sud, si ritiene compatibile la destinazione a "Verde Privato";

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 7:** presentata dalla Sig.ra Giacché Ida
localizzazione: via di Filottrano (N.C.T. Fg. 84 - Mapp. 129)

destinazione vigente: **B2-3**

destinazione adottata: **Vp**

in sintesi ripropone l'**Istanza n. 9** della delibera di adozione, già parzialmente accolta, richiedendo il ritorno alla destinazione agricola "E", in luogo della destinazione assegnata a "Verde Privato";

CONTRODEDUZIONI

si conferma il contenuto del parere espresso nell'istruttoria della delibera di adozione delle presenti Varianti puntuali, peraltro anche in linea con quanto stabilito nelle precedenti Varianti puntuali, laddove le aree adiacenti sono state trasformate a "Verde Privato" in quanto non è possibile prevedere la realizzazione di una enclave agricola all'interno di un tessuto residenziale consolidato;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

si ritiene l'osservazione **non accoglibile**.

- **osservazione n. 8:** presentata dal Sig. Gioacchini Sauro ed altri
localizzazione: via Castellano (N.C.T. Fg.44 - Mapp. 53 parte, 101)
destinazione vigente: **B2-3**

in sintesi richiede lo stralcio di una parte dell'area edificabile "B2-3" ed il conseguente ritorno alla destinazione agricola "E", in quanto non interessato all'edificazione su tale superficie ed in considerazione del fatto che tale area è tutt'oggi utilizzata esclusivamente a coltivazione;

CONTRODEDUZIONI

si ritiene che l'area, facente parte di una zona B2-3 più estesa, possa essere riportata alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E", vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG; si rende necessario altresì procedere alla esatta individuazione della strada vicinale interposta con l'azzonamento "B2-3" ad est, con relativo adeguamento dei confini degli azzonamenti stessi;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 9:** presentata dal Sig. Giuliadori Pierino
localizzazione: via Abbadia (N.C.T. Fg.45 - Mapp. 621 parte, 306 parte)
destinazione vigente: **C2-2**

in sintesi richiede lo stralcio di una parte dell'area edificabile "C2-2" con conseguente ritorno alla destinazione agricola "E", calibrato sulla richiesta di trasformazione senza aumento di carico urbanistico, di una parte dello stesso azzonamento "C2-2" in zona "B2-3" in aderenza alla zona "B2-3" esistente;

CONTRODEDUZIONI

svolte le opportune verifiche per il rispetto dei requisiti minimi di cui al D.M. 1444/1968 relativamente all'ampliamento della zona "B2-3", si ritiene che l'area da stralciare possa essere riportata alla destinazione agricola secondo i livelli di tutela presenti (EO-13), vista la localizzazione in area di confine tra zona agricola e zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG, ma per una superficie leggermente superiore (735 mq invece di 720 mq) di quella richiesta per consentire l'ampliamento della zona "B2-3" esistente (di 245 mq invece di 240 mq), secondo l'esatta sovrapposizione della mappa catastale sul rilievo fotogrammetrico, il tutto proporzionato secondo i rispettivi indici di fabbricabilità, il cui risultato è una lieve diminuzione della potenzialità edificatoria;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 10:** presentata dal Sig. Carloni Vincenzo
localizzazione: via Fratte (N.C.T. Fg.97 - Mapp. 167 parte)
destinazione vigente: **B3-1**

in sintesi ripropone l'**Istanza n. 12.18** della D.C.C. n°58/2012 con la quale richiede lo stralcio di una



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

parte dell'area edificabile "B3-1" ed il conseguente ritorno alla destinazione agricola "E" del P.R.G. previgente, o in alternativa a "Verde Privato", in quanto non interessato all'edificazione su tale superficie;

CONTRODEDUZIONI

si rileva che nella istanza proposta in occasione di una delle precedenti Varianti puntuali, l'area di cui si richiedeva lo stralcio era più estesa, e il suo accoglimento avrebbe suddiviso l'azonamento in due parti, facendo venir meno le caratteristiche di "Nucleo residenziale extraurbano", mentre nella richiesta attuale tale porzione da stralciare viene ridotta in modo da mantenere i requisiti di tale azonamento, pertanto si ritiene che in questo caso l'area possa essere riportata alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E", vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 11:** presentata dalla Sig.ra Baleani Franca
localizzazione: via Abbadia (N.C.T. Fg.44 - Mapp.603)
destinazione vigente: **B3-1, EO-13**

in sintesi richiede la traslazione di una parte dell'area edificabile "B3-1" all'interno dello stesso mappale, in modo da consentire lo sfruttamento della potenzialità edificatoria in una parte della proprietà dove è morfologicamente possibile la nuova edificazione, o in alternativa lo stralcio della parte ricadente in detto mappale;

CONTRODEDUZIONI

si ritiene che, a parità di superficie e quindi di carico urbanistico, l'area facente parte di una zona B3-1 più estesa, ma di una diversa proprietà, possa essere riportata alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E" secondo i livelli di tutela presenti (EO-13), e che possa essere traslata in contiguità ed ampliamento del mappale 405, vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG, nel rispetto delle normative vigenti (L.R. 22/2011);

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 12:** presentata dal Sig. Staffolani Dino
localizzazione: via Casone (N.C.T. Fg.62 - Mapp.87)
destinazione vigente: **B3-1**

in sintesi richiede lo stralcio di una parte dell'area edificabile "B3-1" ed il conseguente ritorno alla destinazione agricola "E", in quanto non interessato all'edificazione su tale superficie;

CONTRODEDUZIONI

si ritiene che l'area, facente parte di una zona B3-1 più estesa, possa essere riportata alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E", vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG;



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 13:** presentata dal Sig. Terrè Antonio ed altri
localizzazione: via Cagiata (N.C.T. Fg.68 - Mapp.204 parte)
destinazione vigente: **B2-3**

in sintesi richiede lo stralcio di una parte dell'area edificabile "B2-3" ed il conseguente ritorno alla destinazione agricola "E" del P.R.G. previgente, o in alternativa a "Verde Privato", in quanto non interessato all'edificazione su tale superficie;

CONTRODEDUZIONI

si ritiene che l'area, facente parte di una zona B2-3 più estesa, possa essere riportata alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E" secondo i livelli di tutela presenti (EI-7), vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

- **osservazione n. 14:** presentata dal Sig. Pettinari Ivo
localizzazione: via di Jesi (N.C.T. Fg.75 - Mapp. 241 parte, 250 parte)
destinazione vigente: **B2-2**

in sintesi richiede lo stralcio di una parte dell'area edificabile "B2-2" ed il conseguente ritorno alla destinazione agricola "E", in quanto non interessato all'edificazione su tale superficie ed in considerazione del fatto che tale area è ancora esclusa dal P.P.A.;

CONTRODEDUZIONI

si ritiene che l'area, posta all'estremità di una zona B2-2 più estesa ma di diversa proprietà, di conformazione tale da non consentire uno sviluppo edificatorio indipendente, possa essere riportata alla destinazione agricola originaria e quindi in zona "E" secondo i livelli di tutela presenti (EO-11), vista la localizzazione in area di confine tra la zona agricola e la zona edificabile, ed in rapporto alle esigenze della proprietà, non modificando gli interessi pubblici prioritari individuati dal PRG;

PARERE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL COMUNE

si ritiene l'osservazione **accoglibile**.

Dato atto che:

- alla luce dei Pareri espressi dall'ufficio, le osservazioni proposte risultano pertanto essere quelle meglio specificate nel seguente quadro sinottico, ed illustrate graficamente negli Allegati "F" e "G":



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

osservazione	Tavola P.R.G.	ZTO vigente	ZTO adottato	art. NTA	ZTO richiesta	ZTO proposta	art. NTA
01	EG-03.22	C1-2	VP	42.02	E	VP	33.03
02	EG-03.31	D1-2	-	46.02	E	EI-7	20
03	EG-03.18	ATS-09	ATS-09	59	E	ATS-09	59
04	EG-03.28	C2-1	C2-1	43.01	E	VP	33.03
						EO-13	27
		F3-1	F3-1	54.01		E	13
						VP	33.03
05	EG-03.28	B2-2	VP	34.02	B2-2	B2-2	34.02
						B2-2	34.02
06	EG-03.02 EG-03.04	F3-1	-	54.01	E / VP	EI-8	21
						EI-8	21
		C2-1		43.01		EO-9b	23
						E	13
		D1-1		46.01		F3-1	54.01
						VP	33.03
B2-2	34.02						
07	EG-03.25	B2-3	VP	34.03	E	VP	33.03
08	EG-03.13	B2-3	-	34.03	E	E	13
09	EG-03.13 EG-03.20	C2-2	-	43.02	E / VP	EO-13	27
					B2-3	B2-3	34.03
10	EG-02.03	B3-1	-	35.01	E / VP	E	13
11	EG-03.13	B3-1	-	35.01	EO-13	EO-13	27
		EO-13		27	B3-1	B3-1	35.01
12	EG-03.20	B3-1	-	35.01	E	E	13
13	EG-03.23	B2-3	-	34.03	E / VP	EI-7	20
14	EG-03.26	B2-2	-	34.02	E	EO-11	25

- sotto il profilo quali-quantitativo, l'accoglimento integrale o parziale delle suddette osservazioni, esplicitate nel "prospetto urbanistico-ambientale" di cui all'Allegato "H", comportano una complessiva ulteriore riduzione del carico urbanistico per un totale di **21.458 mc** di volumetria residenziale (pari a **179** abitanti teorici insediabili in meno), e **4.495 mq** di superficie utile lorda industriale/commerciale, a fronte di un aumento degli ambiti di tutela di **24.134 mq** (di cui 11.975 mq di tipo integrale, e 12.159 mq di tipo orientata);

Ricordato inoltre che:

- l'accoglimento integrale o parziale delle suddette osservazioni, comporta comunque una riduzione del carico urbanistico e non interessano incremento di consumo di nuove aree agricole, pertanto non necessita l'acquisizione del parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 e della Verifica di Compatibilità idraulica ai sensi dell'art.10 L.R. n.22/2011;

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO****SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

- per dette varianti puntuali si ritiene non necessario nuovo parere di compatibilità geomorfologica, art. 89 D.P.R. 380 del 06/06/2001 ex art.13 della L.64/74, in quanto trattasi di varianti puntuali al P.R.G. vigente, senza aumento di carico urbanistico non rivestendo aspetto sostanziale, riconfermando pertanto il parere favorevole di conformità geomorfologica che la Provincia di Ancona aveva già espresso con Determina Dirigenziale n° 360 del 11/07/2006 ritenendo pertanto di potersi avvalere del parere di compatibilità geomorfologica già espresso per lo strumento urbanistico vigente;
- con nota prot.7142 del 07/03/2014 è stata data all'Autorità Competente la "Comunicazione di Esclusione dalla procedura di VAS" per la presente proposta di variante, ai sensi del paragrafo 1.3.8 lettera k) delle "Linee Guida regionali" (D.G.R. 1813/2010), *in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, poiché rientra tra le varianti allo strumento urbanistico generale che non determinano incremento del carico urbanistico, non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse, e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;*

La Provincia di Ancona, autorità competente, con nota prot. 49763 del 03/04/2014, assunta al N.S. prot. N° 10855 del 09/04/2014 ha comunicato la condivisione delle verifiche effettuate dall'Autorità Procedente e l'esclusione, della variante in oggetto dalla procedura di valutazione ambientale strategica, come stabilito dalle Linee Guida Regionali paragrafo 1.3, punto 8, lettera K).

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio Comunale di accogliere/accolgere parzialmente/non accogliere le osservazioni adottare definitivamente ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss. mm. ii., sulla base delle considerazioni svolte, le presenti varianti puntuali al P.R.G. di cui trattasi adottate con delibera di C.C. n° 15 del 09/04/2014;

Osimo, li 16.12.14

Il Responsabile del Settore
(Arch. Maurizio Mercuri)

Il Dirigente
del Dipartimento del Territorio
Ing. Roberto Vagnozzi



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio Comunale

Visto il Documento Istruttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, che si condivide e si fa proprio quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la competenza del C.C. a deliberare i sensi dell'art. 42 (lett. b) del D.L. n° 267/00;

Vista la L.U.N. 1150/42 nel suo testo vigente;

Vista la L.R. n°34/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n°22/2011 e relativo Regolamento;

Vista la delibera di C.C. n°15 del 09.04.14 con la quale è stata adottata la presente proposta di Varianti puntuali al P.R.G. vigente;

Viste le osservazioni pervenute, come certificato dal servizio Protocollo in data 10/12/14;

Viste le controdeduzioni in merito a tali osservazioni, predisposte dall'ufficio preposto;

Considerato che per tale variante non si è reso necessario provvedere alla richiesta al competente ufficio provinciale del parere di compatibilità geomorfologica, ex art.13 della L.64/74, in quanto non vi è aumento del carico urbanistico e della verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 22/2011, né vi è la necessità di richiederne altro per le aree oggetto di osservazioni per il medesimo motivo;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, Arch. Maurizio Mercuri;

Visto che in data 17/12/14 la III^a Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha espresso il proprio parere come da Verbale in atti;

Esperita la votazione in ordine alle osservazioni presentate;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e, pertanto, non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

DELIBERA

- 1) di condividerne e fare proprio quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento istruttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio;
- 2) di accogliere / accogliere parzialmente / non accogliere le osservazioni pervenute alla variante in oggetto, sulla base delle valutazioni e votazioni espresse, come appresso:
 - Oss. 01 - presentata dal Sig. Bellezza Marco ed altri, prot. 17869 del 10.06.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 02 - presentata dal Sig. Camilloni Paolo, prot. 20429 del 04.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO****SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

-
- Oss. 03 - presentata dalla Sig.ra Bellucci Elisabetta ed altri, prot. 20948 del 08.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 04 - presentata dal Sig. Simonetti Mario, prot. 21380 del 10.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 05- presentata dalla Sig.ra Natalini Simonetta ed altri, prot. 21581 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 06 - presentata dal Sig. Vignoni Claudio ed altri, prot. 21607 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 07 - presentata dalla Sig.ra Giacchè Ida, prot. 21617 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 08 - presentata dal Sig. Gioacchini Sauro ed altri, prot. 21618 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 09 - presentata dal Sig. Giuliodori Pierino, prot. 21634 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 10 - presentata dal Sig. Carloni Vincenzo, prot. 21635 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 11 - presentata dalla Sig.ra Baleani Franca, prot. 21644 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 12 - presentata dal Sig. Staffolani Dino, prot. 21645 del 12.07.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 13 - presentata dal Sig. Terrè Antonio ed altri, prot. 36060 del 22.11.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
 - Oss. 14 - presentata dal Sig. Pettinari Ivo, prot. 37324 del 06.12.14
voti: _____
Esito: accolta / accolta parzialmente / non accolta
- 3) di adottare definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92, come modificata con L.R. 19/01, le presenti Varianti puntuali al P.R.G. vigente, adottate con atto del C.C. n°15 del 09.04.14, così come
-

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO****SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

descritte nel documento istruttorio e meglio specificate nei documenti di seguito riportati, che in corpo separato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, unitamente alle note relative alle singole istanze:

- Allegato "E": Osservazioni
 - Allegato "F": Estratti di P.R.G. vigente
 - Allegato "G": Estratti di P.R.G. in variante
 - Allegato "H": Prospetto urbanistico-ambientale (in accoglimento di osservazioni)
- 4) di trasmettere, a cura del Servizio Pianificazione, ai sensi dell'art.26 co.3 della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01, il presente atto e relativa documentazione tecnica correlata, al competente organo Provinciale per l'espressione del parere di propria competenza, entro trenta giorni dalla data di assunzione della presente delibera;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate, pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
- 6) di rendere, con apposita e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Parere tecnico favorevole Dirigente Dipartimento del Territorio: Ing. Roberto Vagnozzi



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_0000000000002274)

OGGETTO:

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO (SUA PROVINCIA DI FERMO). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED ADESIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, *Codice dei contratti*) stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi dell'art. 33 del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivi decreti il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
- la SUA ha natura giuridica di centrale di committenza, giusto art. 2, comma 2, del citato D.P.C.M.;

CONSIDERATO CHE il comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 23,



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

comma 4, L. n° 214/2011, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, D.L. n° 66/14, convertito con modificazioni dalla L. n° 89/014, stabilisce che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo/ di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."*

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del D.L. n° 90/14 (di seguito, per brevità, PA), convertito con modificazioni dalla L. n° 114/014, la norma si applica alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

VISTO CHE per effetto del novellato comma 3 bis, questo Comune, non essendo capoluogo di provincia, sarà comunque obbligato ad approvvigionarsi attraverso una centrale di committenza, salvi gli affidamenti diretti *infra* 40mila euro, stante la deroga prevista dall'art. 23-ter, comma 3, del citato decreto PA per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE l'obbligo di gestione centralizzata può essere assolto ricorrendo ad una SUA già esistente a livello provinciale, giusta il combinato disposto del riferito comma 3 bis e dell'art. 1, comma 88, L. n° 56/14;

ATTESO CHE:

- la Provincia di Fermo ha istituito presso la propria sede una Stazione Unica Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, disciplinandone l'attività con proprio Regolamento sulla base delle indicazioni e finalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011;
- la Provincia di Fermo, può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei contratti, le funzioni di SUA per gli enti che facciano richiesta di adesione;

EVIDENZIATO CHE:

- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, dietro trasmissione del provvedimento a contrattare da parte dell'Ente aderente, procederà alla gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
 - o cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ed approvazione dell'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da rimettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al RUP dell'Ente Aderente;




COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento, secondo quanto previsto all'art. 11 dello schema di convenzione;
- la SUA Provincia di Fermo, metterà inoltre a disposizione dei soggetti aderenti:
 - un portale informatico dedicato agli appalti pubblici da essa gestiti, per assicurare il regolare contatto con gli Enti Aderenti e la trasparenza nei confronti dei soggetti interessati (es. operatori economici, cittadini...);
 - un'attività di aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolto;
 - un collegamento diretto con il personale competente per la gestione delle procedure;
- l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo consentirà di efficientare tutte le procedure di gara, ottimizzando, in tal modo, il complesso iter di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, con conseguente riduzione della conflittualità ricorrente nella fase di scelta del contraente, a tutto vantaggio degli obiettivi programmatici dell'Ente;
- comunque, l'adesione non genera alcuna esclusiva, cioè obbligo di affidare alla SUA tutte le gare dell'Ente, in quanto l'affidamento delle procedure ha luogo solo su richiesta del RUP del Comune aderente che, pertanto, rimane libero di valutare, a suo insindacabile giudizio, quale procedura di gara rimettere alla SUA e dunque quando avvalersi dei servizi in convenzione, fermi restando gli obblighi di gestione centralizzata di cui al comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei contratti;
- gli oneri a carico dell'Ente, come evidenziato nell'art. 9 della stessa Convenzione, sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara, secondo le seguenti percentuali:
 - 0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad €. 40.000,00, con un minimo di €. 200,00, salva diversa determinazione;
 - 0,25% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 40.000,00 fino ad €. 500.000,00, con un minimo di €. 300,00, salva diversa determinazione;
 - 0,20% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 500.000 fino ad €. 1.000.000,00;
 - 0,15% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 1.000.000,00 e fino ad €. 5.000.000,00;
 - 0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 5.000.000,00.
- che il rapporto tra il servizio offerto e gli oneri previsti a carico degli Enti Aderenti, all'esito di una comparazione con altre ipotesi di strutture analoghe presenti sul territorio, risulta decisamente vantaggioso per questo Comune;

RAVVISATA, pertanto, l'utilità per questo Comune di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, affidando alla stessa l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture nel rispetto dell'obbligo di gestione centralizzata delle gare introdotto dal decreto salva Italia;

RITENUTO, per l'effetto, di dovere procedere all'approvazione dello schema di convenzione avente ad oggetto "*Conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli*



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

effetti dell'art. 13 della L. 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7.04.2014, n. , che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- l'adesione avverrà con successiva sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante di questo Ente o da altro soggetto all'uopo delegato;
- la sottoscrizione della Convenzione e quindi la conseguente adesione alla Stazione Unica Appaltante SUA Provincia di Fermo – non comporta oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;

VISTI:

- gli artt. 30 e 42 del D.Lgs 267/00;
- l'art. 33 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii.;
- l'art. 13 della L.136/2010;
- il D.P.C.M. 30.06.2011;
- l'art. 3, co. 1-bis della L. 15/14

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di approvare, ai sensi degli artt. 30 e 42 D.Lgs. n° 267/00, lo schema di convenzione avente ad oggetto "*Conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7.04.2014, n. , che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;*
2. di autorizzarne la successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante di questo Comune o da altro soggetto all'uopo delegato;
3. di prendere atto, altresì, che gli oneri a carico degli Enti Aderenti, come disciplinati nella stessa Convenzione, non rappresentano un costo ulteriore per questo Ente in quanto previsti nei quadri economici di progetto dei lavori, servizi e forniture;
4. di dare atto, pertanto, che l'approvazione della Convenzione e la successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;
5. con distinta ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.).

P.T.F.

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 13 DELLA L. n° 13.08.2010, DELL'ART. 33 DEL D.LGS. n° 163 DEL 12.04.2006 e ss.mm.ii. E DELL'ART. 1, COMMA 88, DELLA L. n° 56 DEL 7.04.2014.

TRA

La Provincia di FERMO, c.f. 90038780442 e p.i. 02004530446, nella persona del Presidente *pro tempore*, On Avv. Fabrizio Cesetti, nato a Montegiorgio, il 02/3/1957, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, V.le Trento, 113

E

Il Comune di OSIMO, c.f. 00384350427, p.i. 00384350427, nella persona del Sindaco *pro tempore*, _____, nato a _____ il ____/____/____, domiciliato per la carica presso la sede legale sita a _____, in _____, _____

*** **

Nell'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ (____/____/201____) nella sede della Provincia di Fermo, sita in Fermo, V.le Trento, 113

PREMESSO

- che l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n 163 (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti) stabilisce che *le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;*
- che l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi dell'art. 33 del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestio-

ne dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivi Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

- che la Provincia di Fermo, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito presso la propria sede di Fermo una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;

- che la Provincia di Fermo, può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;

- che il comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 23, comma 4, L. 214/2011, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/014 convertito con modificazioni dalla L. 89/014, stabilisce che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alterna-*

tiva, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.".

- che, pertanto, la novella del comma 3 bis del Codice dei contratti, ha reso obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia che intendano acquisire lavori, forniture e servizi, il ricorso a soggetti aggregatori, tra cui le Province che operano in qualità di stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 1, comma 88, L. 56/014;
- che, in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata è peraltro previsto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (Cig), in tal modo, impedendo agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- che, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 90/014 (cd. PA), convertito con modificazioni dalla L. 114/014, il novellato comma 3bis si applica alle gare bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1 luglio 2015 per i lavori;
- che per effetto della richiamata disposizione questo Comune, non essendo capoluogo di provincia, sarà comunque obbligato ad approvvigionarsi attraverso una centrale di committenza, salvi gli affidamenti diretti *infra* 40mila euro, stante la deroga prevista dall'art. 23-ter, comma 3, del citato decreto PA per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- che, l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può dunque essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Unica Appal-

tante, giusta il combinato disposto dell'art. 33, del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 88, L. 56/014;

- che il Comune di OSIMO (di seguito Ente Aderente), ha manifestando la propria adesione alla SUA Provincia di Fermo, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal rispettivo ordinamento (DCC n. ___ del ___/___/2014);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

2. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Fermo (di seguito, per brevità, SUA Provincia di Fermo), che opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del Codice dei Contratti, dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 1, comma 88 della Legge 56/2014, e gli Enti Aderenti.

Art. 3 - Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di Fermo

1. Alla SUA Provincia di Fermo è attribuita la competenza in ordine alla procedura per l'individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi, tenendo conto dei provvedimenti adottati in materia da ciascun Ente aderente.
2. La SUA Provincia di Fermo cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a. collabora con l'Ente Aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b. concorda con l'Ente Aderente la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti Aderenti;
- c. collabora con l'Ente Aderente alla redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7 del Codice dei Contratti, laddove l'Ente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
- d. collabora con l'Ente Aderente alla redazione del capitolato speciale e dello schema di contratto; nel caso in cui l'Ente Aderente ritenga di non condividere la proposta formulata dalla SUA Provincia di Fermo, questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dallo stesso Ente;
- e. definisce, in collaborazione con l'Ente Aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f. in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definisce, in collaborazione con l'Ente Aderente, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g. redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;
- h. cura la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del Codice dei Contratti; acquisisce il CIG (Codi-

ce Identificativo Gara), provvede al pagamento del contributo di gara in favore dell'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici) e cura le relative comunicazioni.

- i. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- j. nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- k. sottoscrive l'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmette, unitamente a copia dei documenti di gara, al RUP dell'Ente Aderente, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara;
- l. collabora con l'Ente Aderente ai fini della stipula del contratto;
- m. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011
- n. trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011;
- o. provvede all'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolto, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in

atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A.;

p. su richiesta, assiste l'Ente Aderente nella gestione delle procedure di esproprio preordinate all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche.

3. La SUA Provincia di Fermo organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dall'Ente Aderente. In ogni caso, la SUA Provincia di Fermo si impegna, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. a), b), c) e d), ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. La SUA Provincia di Fermo si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi.

4. Completata la procedura di aggiudicazione e la successiva fase di verifica, la SUA Provincia di Fermo rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente Aderente, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico dell'Ente Aderente.

5. La SUA Provincia di Fermo provvede all'istituzione di un sito informatico dedicato ove procederà a pubblicare, oltre che tutta la documentazione inerente la procedura di aggiudicazione, i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.

6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA Provincia di Fermo potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente.

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUA Provincia di Fermo, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.

2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:

a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 del Codice dei Contratti;

b. le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;

c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;

d. l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) dalle competenti amministrazioni;

e. l'adozione della determina a contrarre;

f. la stipula del contratto;

g. l'affidamento della direzione dei lavori;

h. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

i. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;

3. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla SUA Provincia di Fermo ed alla Prefettura – UTG di Fermo ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.

4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SUA Provincia di Fermo riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di

spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.

5. Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'AVCP, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.

Art. 5 - Responsabile unico del procedimento

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del Dirigente o Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della gara e dandone tempestiva comunicazione alla SUA Provincia di Fermo.
2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.
3. L'atto con il quale si chiede alla SUA Provincia di Fermo di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA Provincia di Fermo come previsto dal successivo art. 9.
5. L'affidamento alla SUA Provincia di Fermo delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP dell'Ente Aderente;
6. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento

dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro:

- a. trasmettere tempestivamente alla SUA Provincia di Fermo la determina di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire in copia cartacea e su supporto informatico (CD o DVD) in formato doc. per i file e in formato pdf per gli elaborati grafici;
- b. adottare e trasmettere alla SUA Provincia di Fermo la determinazione a contrattare; tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla SUA Provincia di Fermo, dell'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando o lettera d'invito e suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione diretta all'Ente Aderente, previa autorizzazione sul preventivo prescelto; la determinazione dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura;
- c. procedere al versamento della quota della SUA Provincia di Fermo, nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 9;
- d. assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'AVCP, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 9 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente;
- e. indicare il soggetto che farà parte della commissione giudicatrice, nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione dell'Offerta Economicamente Più

Vantaggiosa (OEPV), comunicandone il nominativo immediatamente dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte ovvero la rinuncia a tale funzione con implicito conferimento della stessa alla SUA Provincia di Fermo.

Art. 6 - Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, l'Ente Aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della SUA Provincia di Fermo anche per le funzioni tecniche legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - b. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti e degli artt. 17 ÷ 23 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all'Ente Aderente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
 - c. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del Codice dei Contratti e degli artt. 24 ÷ 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la SUA Provincia di Fermo procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
 - d. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice dei Contratti e degli artt. 33 e ss. del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, da trasmettere all'Ente Aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
 - e. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112 del Codice dei Contratti

ti e degli artt. 44 - 59 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

- f. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- g. collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del Codice dei Contratti e degli artt. 215-238 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 7 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. La SUA Provincia di Fermo è operativa presso la Provincia di Fermo, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.
2. La SUA Provincia di Fermo agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo, in conformità al Regolamento SUA Provincia di Fermo.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUA Provincia di Fermo.
2. Il recesso del singolo Ente Aderente è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati alla SUA Provincia di Fermo, con formale preavviso che dovrà pervenire a quest'ultima entro il termine di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione del procedimento di selezione del contraente.

Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti Aderenti.
2. Le somme assegnate alla SUA Provincia di Fermo da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali SUA Provincia di Fermo".
3. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito provvedimento:
 - o 0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad €. 40.000,00, con un minimo di €. 200,00, salva diversa determinazione;
 - o 0,25% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 40.000,00 fino ad €. 500.000,00, con un minimo di €. 300,00, salva diversa determinazione;
 - o 0,20% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 500.000 fino ad €. 1.000.000,00;
 - o 0,15% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 1.000.000,00 e fino ad €. 5.000.000,00;
 - o 0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre €. 5.000.000,00.
4. Salva diversa modalità previamente comunicata, le somme spettanti alla SUA Provincia di Fermo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica identificato dal seguente Codice: 0306537, con obbligo di specificare la causale dei versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo nu-

mero di CRO, pena la mancata attivazione della procedura di gara.

5. Oltre alle somme di cui al precedente comma 3, restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'AVCP, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente Aderente.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno, la SUA Provincia di Fermo predispose un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia ad ogni Ente Aderente.

Art. 10 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. Annualmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla SUA Provincia di Fermo.

Art. 11 - Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza della SUA provincia di Fermo, che ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.

2. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'Ente Aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n° 207 del 15/10/2010 e ss.mm.ii. ed a tal fine inserite nel quadro economico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Clausole di adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dagli odierni sottoscrittori o loro Società Partecipate, alle Comunità Montane, ai Consorzi tra Enti che operano

sul territorio provinciale, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti e comunicata in tal senso alla Provincia di Fermo.

Art. 13 - Esenzione per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro competente per legge.


Fatto in un unico originale ed in numero una copia, letto, confermato e sottoscritto.


Per il Comune di OSIMO

Per la Provincia di Fermo

Il Sindaco, _____

Il Presidente, Fabrizio Cesetti





Al sindaco del Comune di Osimo
dott. Simone Pugnaroni

Al presidente del Consiglio Comunale
Prof. Paola Andreoni

loro sedi

Richiesta di inserimento *nell'Ordine del Giorno* del prossimo Consiglio Comunale
ai sensi dell'art. 15 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale di Osimo

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Pd Osimo presentano il seguente Ordine del Giorno


**Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
RETE CIVICA COMUNALE**

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 4.11.2009 è stato approvato il Regolamento per la gestione e il funzionamento della Rete Civica Comunale;
- che Il suddetto regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della Rete Civica Istituzionale del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it) e definisce le modalità di pubblicazione e di accesso dei documenti e di ogni altra informazione in esso contenuta, nonché l'individuazione dei profili di responsabilità in ordine ai contenuti pubblicati;

Considerato

- che si ravvisa la necessità di riorganizzare gli spazi riservati all'interno del sito internet (www.comune.osimo.an.it) ai consiglieri comunali in modo tale da consentire una migliore gestione degli stessi;



Tutto ciò premesso

SI PROPONE

di modificare l'art. 6 comma 1° nel modo seguente:

1. Sul sito istituzionale sono inoltre presenti 3 aree riservate:

- Area del Sindaco
- Area del Presidente del Consiglio Comunale
- Area Gruppi Consiliari.

Osimo, li 29/11/2014

I CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE PD OSIMO

Eliana Flamini

Giorgio Campanari

Gabriella Sabbatini

Matteo Canapa

Diego Gallina Fiorini

Renata Maggiori

Filippo Invernizzi

Mirco Capotondo

Corrado Belardinelli

✕

Al sindaco del Comune di Osimo
dott. Simone Pugnaroni

Al presidente del Consiglio Comunale
Prof. Paola Andreoni

loro sedi

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

13 DIC. 2014

87948

Richiesta di inserimento *nell'Ordine del Giorno* del prossimo Consiglio Comunale
ai sensi dell'art. 15 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale di Osimo

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Pd Osimo presentano il seguente Ordine del Giorno

OGGETTO: Indirizzi per adozione di un codice etico per gli appalti comunali

Premesso:

- che il settore degli appalti è una parte rilevante, soprattutto in termini economici, dell'attività di ogni Amministrazione comunale e che la corretta applicazione della normativa a riguardo è di fondamentale importanza per un ordinato e funzionale svolgimento delle attività degli uffici;
- Dato atto che, in ragione di quanto sopra il Comune di Osimo, per tramite dei propri funzionari, applica con attenzione la normativa generale in materia;
- Verificato, a conferma, come ad oggi si rilevi un pressoché inesistente contenzioso in materia di appalti pubblici presso questo Ente;
- che si rende necessario fissare, tra gli obiettivi, quello della corretta ed efficace politica di promozione della cultura della legalità;
- Dato atto che la sottoscrizione di un codice etico degli appalti comunali sarà condizione necessaria per la partecipazione a bandi comunali per ogni ditta o società;

Considerato

- che tale strumento rappresenta una forma di prevenzione per contrastare tutte le forme di illegalità oltre ad un aiuto alle aziende per scongiurare tentativi di infiltrazioni malavitose;

Tutto ciò premesso

SI IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad adottare entro il 31/01/2015 un codice Etico per gli appalti comunali che assicuri la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi, che migliori la qualità dei servizi ai cittadini e che garantisca la massima trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente.

Prevedere l'impossibilità di partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune alle ditte accondiscendenti a richieste estorsive, ovvero a richieste di tangenti.

Stabilire che la mancata accettazione del Codice, da allegare quale documento obbligatorio di gara e sottoscritto per accettazione del titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Prevedere l'approvazione di norme di comportamento dei dipendenti comunali, per le parti riguardanti le gare d'appalto o la fornitura di beni e servizi, ove non già previste nel codice di comportamento già approvato dall'ente. L'insieme di queste norme dovranno costituire parte integrante del codice etico da sottoscrivere con le imprese.

Sottoscrivere, inoltre, con la Prefettura un Patto di Integrità nei tempi e nei modi concordati con la stessa.


Osimo, lì 12/12/2014

I CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE PD OSIMO

Eliana Flamini



Giorgio Campanari



Gabriella Sabbatini




Matteo Canapa




Diego Gallina Fiorini

Renata Maggiori


Filippo Invernizzi



Mirco Capotondo



Corrado Belardinelli





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000001187)

**OGGETTO:
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREA DI PROPRIETA' PRIVATA
SITA IN VIA MONS. D.BRIZI ADIBITA AD USO PUBBLICO.**

Premesso che con nota prot. 7676 del 12/12/2014 il sig. Pirani Valter, in qualità di legale rappresentante della IMER COSTRUZIONI di Pirani Valter & C. s.a.s. con sede ad Osimo in via Fabriano n. 30, C.F. 02595950425, propone al Comune di Osimo la cessione gratuita di un' area di proprietà della ditta stessa, in quanto allo stato attuale si configura come un marciapiede di uso pubblico;


Appurato che l'area oggetto di cessione ha una superficie di mq. 34 ed è limitrofa all'area recintata a servizio della proprietà privata del "Residence il Moro" edificato dalla ditta IMER COSTRUZIONI in via Mons. Domenico Brizi;

Considerato che l'opera non rientra negli standard delle aree da cedere ai sensi di legge, per la realizzazione del progetto P.P.E. A1 Zona Gattuccio, ma nella attuazione delle opere di urbanizzazione è stato realizzato il marciapiede così come si presenta nello stato attuale, che risulta, ancora di proprietà privata (IMER COSTRUZIONI), ma di uso pubblico;

Visto che è interesse del Comune di Osimo accorpate al demanio comunale l'opera suddetta, sia al fine di regolarizzare lo stato giuridico del bene e renderlo corrispondente alla situazione di fatto, sia in considerazione dell'utilità pubblica in quanto trattasi di porzione di marciapiede;

Preso atto che la suddetta cessione consente di procedere all'acquisizione del bene senza oneri a carico dell'ente, in quanto con nota prot. 36844 del 01/12/2014 la ditta IMER COSTRUZIONI di Pirani Valter & C. S.a.s., ha dichiarato che tutte le spese per la stipula dell'atto saranno a carico della ditta stessa;

Preso atto altresì che l'area oggetto di cessione risulta già catastalmente identificata da un'area urbana censita al C.F. del Comune di Osimo al Fg. 40 mappale 1247 sub 47 e dal certificato di destinazione urbanistica redatto dal Responsabile del Sub Settore SUEP in data in data 16/12/2014 prot. 38146, l'area sita nel Comune di Osimo, ricade in zona C1-2,nuovi insediamenti di ampliamento dei tessuti esistenti, in contesti ad alta valenza ambientale, 42.02 del N.T.A. del vigente P.R.G. ;



Preso atto inoltre che ai soli fini fiscali, il valore di stima dell'area oggetto di cessione gratuita, è quantificabile in € 1.292,00=;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento del Territorio dott. ing. Roberto Vagnozzi;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di accettare la cessione gratuita dell'area censita al C.F. foglio 40 mappale 1247 sub 47, di fatto adibita a marciapiede di uso pubblico, ma di proprietà della ditta IMER COSTRUZIONI di Pirani Valter & C. s.a.s. con sede ad Osimo in via Fabriano n. 30, C.F. 02595950425;
- 3) di prendere atto che dal certificato di destinazione urbanistica redatto dal Responsabile del Settore S.U.E.P. in data 16/12/2014 prot. 38146, l'area sita nel Comune di Osimo, ricade in zona C1-2, nuovi insediamenti di ampliamento dei tessuti esistenti, in contesti ad alta valenza ambientale, 42.02 del N.T.A. del vigente P.R.G. ;
- 4) di prendere atto inoltre che ai soli fini fiscali, il valore di stima dell'area oggetto di cessione gratuita è quantificabile in € 1.292,00;
- 5) di autorizzare l'acquisizione, ovvero l'accorpamento al demanio comunale, dell' area innanzi menzionata, nello stato di fatto e di diritto in cui versa, con l'esclusione di eventuali gravami pregiudizievoli, per il Comune di Osimo;
- 6) di prendere atto infine che la presente deliberazione non comporta spese per il Comune in quanto tutti gli oneri derivanti dalla presente cessione gratuita, sono a carico della ditta cedente come dichiarato con nota prot. 36844 del 01/12/2014, agli atti dell'Ufficio Tecnico.
- 7) di demandare gli Uffici competenti a porre in essere l'assunzione degli ulteriori provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE
Il Dirigente Dipartimento del Territorio
Dott. ing. Roberto Vagnozzi



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Responsabile del Procedimento

A richiesta del **SIG.RA MARIA GOBBI**, Ufficio Patrimonio del Comune di Osimo assunta il **12/12/2014 prot.n. 37800**;

Ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'atto di C.C. n. 32 del 23/04/2008 con cui è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 56 del 12/06/2008;

Vista le delibere di C.C. n. 71/2010, n. 115/2010, n. 43/2011, n. 63/2011, n. 13/2012, n° 39/2012, n° 70/2012, n° 27 del 26/06/2013, n° 1 del 22/01/2014 e n° 15 del 09/04/2014.



CERTIFICA


Che l'immobile sito nel Comune di Osimo, meglio distinto al N.C.T. dello stesso al **foglio 40 mappale n°1247 ricade in zona C1-2, Nuovi insediamenti di ampliamento dei tessuti esistenti, In contesti ad alta valenza ambientale, 42.02 del N.T.A. del vigente P.R.G.;**
 Inoltre l'area del mappale n. 1247, ricade nel piano di lottizzazione approvato con delibere di C.C. n. 178/2001 e n. 08/2005, soggetto a convenzione urbanistica a rogito del Notaio A. Grassi del 09/12/2002, rep.n. 75863 rac.n. 22535;

Per quanto riguarda la parte normativa di carattere e di richiamo a Leggi diverse, per una puntuale interpretazione, si rimanda ai testi di approvazione sopra citati, oltre all'atto del C.C. n. 87 del 08/10/2008, quale presa d'atto degli elaborati tecnici e grafici del nuovo Piano Regolatore Generale ed all'atto di C.C. n. 72 del 28/07/2010 quale variante al P.R.G. in parola;

Che con atti C.C. n. 63 del 30/06/2008 e n. 80 del 27/08/2008, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 34/1992 e succ. modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il 1° Programma Pluriennale di Attuazione; Che con atti n. 53/2012 e n° 69/2012 è stata approvata la variante al Piano Pluriennale di Attuazione del vigente P.R.G.;

Il presente certificato conserva la validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000002081)

**OGGETTO:
COSTITUZIONE E NOMINA "CONSULTA FAMIGLIA" - MANDATO
AMMINISTRATIVO 2014/2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.41 dello Statuto Comunale relativo alle Consulte Comunali, organismi istituiti per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;


Visto il Regolamento delle Consulte approvato con proprio atto n.185/2000 e successivamente modificato ed integrato con atti C.C. n.22/2001, 63/2005, 106/2009, 42/2013 e 36/2014;

Considerato che i suddetti organismi sono nominati dal Consiglio Comunale e restano in carica per la durata del corrispondente mandato amministrativo e che occorre, pertanto, procedere al rinnovo delle Consulte Comunali per naturale scadenza del mandato precedente;

Dato atto che, tra le Consulte Comunali attualmente istituite, è prevista la Consulta FAMIGLIA, così formata, ai sensi art.2 del Regolamento:

- Assessore
- N.2 consiglieri comunali (1 di minoranza ed 1 di maggioranza)
- N.1 rappresentante delle famiglie con casi di affido o adozione
- N.1 operatore del Consultorio
- N.1 rappresentante Tribunale dei minori
- N.1 avvocato esperto in diritto di famiglia
- N.2 rappresentanti delle associazioni di volontariato
- N.1 componente designato dalle OO.SS. territoriali
- Presidente del Forum Giovanile o un suo delegato

Dato atto che con proprio provvedimento prot.n. 18284 del 14.06.2014 il Sindaco ha delegato all'assessore Daniele Bernardini le funzioni non esclusive in materia di Servizi Sociali e Sanità, materia nella quale appare agevole far confluire la tematica di competenza della consulta de quo;



Richiamato il proprio precedente atto n.37 del 17.07.2014 con il quale il Consiglio Comunale ha provveduto a nominare:

I due consiglieri comunali nelle persone di:

- cons.com. GABRIELLA SABBATINI (maggioranza)
- cons.com. DAVID MONTICELLI (minoranza)

Dato atto che, nonostante le richieste, formulate dagli uffici, non sono pervenute le designazioni di n.1 rappresentante delle famiglie con casi di affido ed adozione, n.1 rappresentante del Tribunale dei Minori e n.1 operatore del Consultorio;

Considerato che:

a riscontro della richiesta di designazione di n.1 avvocato esperto in diritto di famiglia, inviata al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, è pervenuto il nominativo dell'Avv. Monica Clementi;

a riscontro della richiesta di designazione di n.1 componente, inviata alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, è pervenuto da parte della CGIL il nominativo della Sig.ra Elisabetta Pasqualini;

per quanto concerne la designazione dei n.2 rappresentanti delle associazioni di volontariato, il giorno 11 Ottobre 2014 presso la Residenza Municipale, previa convocazione avvenuta con nota prot.n.28284 del 15 Settembre 2014, si è riunita l'assemblea delle suddette associazioni, che ha eletto i seguenti propri rappresentanti:

Giulia Focante
Rosanna Ceccarelli


Preso atto dell'impossibilità, ad oggi, di designare il Presidente del Forum Giovanile o suo delegato, essendo scaduto il precedente mandato e non essendosi ancora proceduto a rinnovo;

Reputato opportuno procedere alla costituzione della consulta FAMIGLIA sulla base delle designazioni descritte, fatta salva la decisione di integrare la composizione del suddetto organismo qualora pervengano le designazioni degli ulteriori membri a tutt'oggi mancanti;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;

Udita la discussione sviluppata sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta

Con la seguente votazione:



Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

1) costituire la Consulta Famiglia nella seguente composizione:

Assessore	Daniele Bernardini
Consigliere Consigliere	Gabriella Sabbatini David Monticelli
Avvocato esperto in diritto di famiglia	Monica Clementi
Rapp.anti associazioni di volontariato	Giulia Focante Rosanna Ceccarelli
Rapp.te OO.SS. territoriale	Elisabetta Pasqualini

2) dare mandato agli uffici comunali di procedere ai conseguenti adempimenti per rendere operativo l'organismo;

3) dare atto che, a termini art.6 del Regolamento delle Consulte, spetta all'assessore competente procedere alla convocazione della prima seduta di insediamento della Consulta.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.


Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti




DELIBERA

4) rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.

--- * * * ---

sb



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000002080)

**OGGETTO:
COSTITUZIONE E NOMINA "CONSULTA IMMIGRATI" - MANDATO
AMMINISTRATIVO 2014/2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.41 dello Statuto Comunale relativo alle Consulte Comunali, organismi istituiti per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;


Visto il Regolamento delle Consulte approvato con proprio atto n.185/2000 e successivamente modificato ed integrato con atti C.C. n.22/2001, 63/2005, 106/2009, 42/2013 e 36/2014;

Considerato che i suddetti organismi sono nominati dal Consiglio Comunale e restano in carica per la durata del corrispondente mandato amministrativo e che occorre, pertanto, procedere al rinnovo delle Consulte Comunali per naturale scadenza del mandato precedente;

Dato atto che, tra le Consulte Comunali attualmente istituite, è prevista la Consulta IMMIGRATI, così formata, ai sensi art.2 del Regolamento:

- Assessore ai servizi Sociali
- N.2 consiglieri comunali (1 di minoranza ed 1 di maggioranza)
- N.3 rappresentanti degli immigrati eletti a seguito di scrutinio palese indetto dall'Amministrazione Comunale e adeguatamente pubblicizzato, al quale avranno diritto di partecipare tutti i cittadini extracomunitari residenti nel Comune con età superiore a 18 anni. I cittadini extracomunitari interessati potranno presentare le proprie candidature presso l'Ufficio Elettorale e presso il medesimo ufficio, gli elettori potranno esprimere la propria preferenza sottoscrivendo una ed una sola delle candidature presentate. Verranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze.
- N.2 rappresentanti delle associazioni di volontariato di cui 1 della Caritas locale
- N.1 rappresentante dei Centri Servizi di Accoglienza locali
- N.1 rappresentante designato dalle OO.SS. territoriali

Dato atto che con proprio provvedimento prot.n. 18284 del 14.06.2014 il Sindaco ha delegato all'assessore Daniele Bernardini le funzioni non esclusive in materia di Servizi Sociali e



Sanità, materia nella quale appare agevole far confluire la tematica di competenza della consulta de quo;

Richiamato il proprio precedente atto n.37 del 17.07.2014 con il quale il Consiglio Comunale ha provveduto a nominare:

I due consiglieri comunali nelle persone di:

- cons.com. MARCO BALESTRIERI (maggioranza)
- cons.com. DAVID MONTICELLI (minoranza)

Considerato che:

per quanto concerne la designazione del rappresentante delle associazioni di volontariato, il giorno 11 Ottobre 2014 presso la Residenza Municipale, previa convocazione avvenuta con nota prot.n.28284 del 15 Settembre 2014, si e' riunita l'assemblea delle suddette associazioni, che ha eletto il seguente proprio rappresentante:

Mallamaci Caterina

a riscontro della richiesta di designazione di n.1 rappresentante della Caritas locale, è pervenuto il nominativo della sig.ra Schiavoni Rosanna;


a riscontro della richiesta di designazione di n.1 rappresentante dei Centri Servizi di Accoglienza locali, inviata all'Associazione Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, è pervenuto il nominativo della sig.ra Olimpia Discoli;

a riscontro della richiesta di designazione di n.1 rappresentante, inviata alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, con nota prot.n.28617 del 19.09.2014, è pervenuto da parte della CGIL il nominativo della Sig.ra Mladenka Jelic;

Dato atto che:

per quanto concerne la nomina dei N.3 rappresentanti degli immigrati, gli uffici hanno provveduto a pubblicare apposito bando (prot.n. 32546 del 21.10.2014) per invitare i cittadini extracomunitari interessati, residenti nel Comune di Osimo e con età superiore a 18 anni, a presentare entro il giorno 10 Novembre 2014 la propria candidatura per la partecipazione alla Consulta, candidatura in merito alla quale gli elettori, anch'essi cittadini extracomunitari, residenti nel Comune di Osimo e con età superiore a 18 anni, avrebbero dovuto esprimere la propria preferenza, sottoscrivendone una ed una sola, nel periodo compreso tra l'11 e il 18 Novembre 2014;

nel periodo indicato sono pervenute le candidature dei sigg.ri:



Ate Kossibio
Guardia Adriana Patricia
Aridos Najat

la candidatura presentata dalla sig.ra Aridos Najat non era sostenuta da alcuna preferenza e che pertanto si è proceduto ad una riapertura dei termini;

alla nuova scadenza i candidati, ognuno dei quali sostenuto da sottoscrittori, risultavano essere nuovamente:

Ate Kossibio
Guardia Adriana Patricia
Aridos Najat

Reputato opportuno procedere alla costituzione della consulta IMMIGRATI sulla base delle designazioni descritte;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta


Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

1) costituire la Consulta Immigrati nella seguente composizione:

Assessore	Daniele Bernardini
Consigliere	Marco Balestrieri
Consigliere	David Monticelli
Rapp.anti degli immigrati	Ate Kossibio Guardia Adriana Patricia Aridos Najat
Rapp.nte associazioni di volontariato	Mallamaci Caterina



Rapp.n.te Caritas

Schiavoni Rosanna

Rapp.n.te Centro di Accoglienza

Olimpia Discoli

Rapp.te OO.SS. territoriale

Mladenka Jelic

2) dare mandato agli uffici comunali di procedere ai conseguenti adempimenti per rendere operativo l'organismo;

3) dare atto che, a termini art.6 del Regolamento delle Consulte, spetta all'assessore competente procedere alla convocazione della prima seduta di insediamento della Consulta.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta

Con la seguente votazione:


Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

4) rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.

--- * * * ---

sb



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. (P_000000000002083)

**OGGETTO:
COSTITUZIONE E NOMINA "CONSULTA DONNE - PARI OPPORTUNITA'" -
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014/2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.41 dello Statuto Comunale relativo alle Consulte Comunali, organismi istituiti per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;

Visto il Regolamento delle Consulte approvato con proprio atto n.185/2000 e successivamente modificato ed integrato con atti C.C. n.22/2001, 63/2005, 106/2009, 42/2013 e 36/2014;

Considerato che i suddetti organismi sono nominati dal Consiglio Comunale e restano in carica per la durata del corrispondente mandato amministrativo e che occorre, pertanto, procedere al rinnovo delle Consulte Comunali per naturale scadenza del mandato precedente;

Dato atto che, tra le Consulte Comunali attualmente istituite, è prevista la Consulta DONNE – PARI OPPORTUNITA', così formata, ai sensi art.2 del Regolamento:


- Assessore
- N.2 consiglieri comunali (1 di minoranza e 1 di maggioranza)
- N.1 rappresentante per ogni categoria produttiva (industria-artigianato-agricoltura-cooperazione e commercio) per il lavoro dipendente, per la scuola
- N.3 rappresentanti di associazioni femminili
- N.1 rappresentante designato dalle OO.SS. territoriali

Dato atto che il Sindaco ha mantenuto la delega alle Pari Opportunità;

Richiamato il proprio precedente atto n.37 del 17.07.2014 con il quale il Consiglio Comunale ha provveduto a nominare:

I due consiglieri comunali nelle persone di:

- cons.com. ELIANA FLAMINI (maggioranza)
- cons.com. SARA ANDREOLI (minoranza)



Considerato che:

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 rappresentante dell'associazione di categoria industria inviata ad ASSINDUSTRIA ANCONA, CONFINDUSTRIA MARCHE e ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, è pervenuto, da parte di quest'ultima, il nominativo della Sig.ra Elisabetta Ferri;

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 rappresentante dell'associazione di categoria agricoltura inviata ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI e CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, sono pervenuti, da parte di queste ultime, i nominativi delle sig.re Lucia Bambozzi e Francesca Colonnelli;

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 rappresentante dell'associazione di categoria commercio e cooperazione inviata ad ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE, CONFESERCENTI OSIMO e UNIONE SINDACATI DEL COMMERCIO E TURISMO, è pervenuto, da parte di quest'ultima, il nominativo della Sig.ra Maria Patrizia Polverigiani;

a riscontro della richiesta di designazione di n.1 rappresentante per la categoria lavoro dipendente, inviata alla R.S.U. del Comune di Osimo, è pervenuto il nominativo della Sig.ra Janula Malizia;

a riscontro della richiesta di designazione di n.1 rappresentante per la categoria scuola, inviata ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e di quelli d'istruzione superiore, sono pervenuti, da parte dell'ISIS Osimo-Castelfidardo e dell'Istituto Comprensivo "F.lli Trillini", rispettivamente, i nominativi delle insegnanti Stefania Nasuti e Di Benedetto Caterina;

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 proprio rappresentante, inviata alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, è pervenuto da parte della CIGL il nominativo della Sig.ra Pasqualini Elisabetta;

a riscontro della richiesta di designazione di n.3 rappresentanti di associazioni femminili inviata a "Se Non Ora Quando - Osimo" e "Angolo Creativo", associazioni operanti sul territorio comunale e regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative, sono pervenuti, dalla prima, i seguenti nominativi:

Laura Capodaglio
Franca Bartoli
Paola Bessone

Dato atto che, nonostante le richieste, formulate dagli uffici, alle rispettive organizzazioni, non è pervenuta la designazione di n.1 rappresentante per la categoria "artigianato";



Reputato opportuno procedere alla costituzione della consulta DONNE – PARI OPPORTUNITA', sulla base delle designazioni descritte, fatta salva la decisione di integrare la composizione del suddetto organismo qualora pervenga la designazioni degli ulteriori membri a tutt'oggi mancanti;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta


Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

1) costituire la Consulta Donne – Pari Opportunità nella seguente composizione:

Assessore	Sindaco
Consigliere	Eliana Flamini
Consigliere	Sara Andreoli
Rapp.n.te categoria industria	Elisabetta Ferri
Rapp.n.te categoria agricoltura	Lucia Bambozzi Francesca Colonnelli
Rapp.n.te categoria commercio	Maria Patrizia Polverigiani
Rapp.n.te categoria lavoro dipendente	Janula Malizia
Rapp.n.te categoria scuola	Stefania Nasuti Di Benedetto Caterina
Rapp.nti associazioni femminili	Laura Capodaglio Franca Bartoli Paola Bessone
Rapp.te OO.SS. territoriale	Elisabetta Pasqualini



2) dare mandato agli uffici comunali di procedere ai conseguenti adempimenti per rendere operativo l'organismo;

3) dare atto che, a termini art.6 del Regolamento delle Consulte, spetta all'assessore competente, e in questo caso al Sindaco, procedere alla convocazione della prima seduta di insediamento della Consulta.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta

Con la seguente votazione:


Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

4) rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.

--- * * * ---

sb



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_000000000002084)

**OGGETTO:
COSTITUZIONE E NOMINA "CONSULTA ATTIVITA' PRODUTTIVE" - MANDATO
AMMINISTRATIVO 2014/2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.41 dello Statuto Comunale relativo alle Consulte Comunali, organismi istituiti per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;

Visto il Regolamento delle Consulte approvato con proprio atto n.185/2000 e successivamente modificato ed integrato con atti C.C. n.22/2001, 63/2005, 106/2009, 42/2013 e 36/2014;

Considerato che i suddetti organismi sono nominati dal Consiglio Comunale e restano in carica per la durata del corrispondente mandato amministrativo e che occorre, pertanto, procedere al rinnovo delle Consulte Comunali per naturale scadenza del mandato precedente;

Dato atto che, tra le Consulte Comunali attualmente istituite, è prevista la Consulta ATTIVITA' PRODUTTIVE, così formata, ai sensi art.2 del Regolamento:

- Assessore alle Attività Produttive
- N.2 consiglieri comunali (1 di minoranza ed 1 di maggioranza)
- Almeno 1 rappresentante delle associazioni di categoria per ogni settore: industria, artigianato, commercio e agricoltura
- N.1 rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori per ogni settore
- N.1 rappresentante del Forum Giovanile
- N.1 rappresentante del Centro per l'Impiego e per la Formazione

Dato atto che con proprio provvedimento prot.n. 18304 del 14.06.2014 il Sindaco ha delegato all'assessore Michela Glorio le funzioni non esclusive in materia di Sviluppo Economico;

Richiamato il proprio precedente atto n.37 del 17.07.2014 con il quale il Consiglio Comunale ha provveduto a nominare:

I due consiglieri comunali nelle persone di:



- cons.com. FABIO PASQUINELLI (maggioranza)
- cons.com. DAVID MONTICELLI (minoranza)

Considerato che:

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 rappresentante dell'associazione di categoria industria inviata ad ASSINDUSTRIA ANCONA, CONFINDUSTRIA MARCHE e ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, è pervenuto, da parte di quest'ultima, il nominativo della Sig.ra Elisabetta Ferri;

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 rappresentante dell'associazione di categoria artigianato inviata ad ARTIGIANATO C.G.I.A. e ARTIGIANATO C.N.A., sono pervenuti i nominativi, rispettivamente, dei sigg.ri Baffetti Mario e Luigi Giambartolomei;

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 rappresentante dell'associazione di categoria commercio inviata ad ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE, CONFESERCENTI OSIMO e UNIONE SINDACATI DEL COMMERCIO E TURISMO, è pervenuto, da parte di quest'ultima, il nominativo del Sig. Renato Frontini (sostituto Francesco Navigli Severini)

a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 rappresentante dell'associazione di categoria agricoltura inviata ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI e CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, sono pervenuti, da parte di queste ultime, i nominativi del sig. Claudio Aliventi e della sig.ra Francesca Colonnelli;


a riscontro della richiesta di designazione concertata di n.1 proprio rappresentante, inviata alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, è pervenuto da parte della CIGL il nominativo del Sig. Marco Bastianelli;

a riscontro della richiesta di designazione di n.1 rappresentante del Centro per l'Impiego e per la Formazione è pervenuto il nominativo del Sig. Lorenzo Barucca;

Preso atto dell'impossibilità, ad oggi, di designare un rappresentante del Forum Giovanile, essendo scaduto il precedente mandato e non essendosi ancora proceduto a rinnovo;

Reputato opportuno procedere alla costituzione della consulta ATTIVITA' PRODUTTIVE, sulla base delle designazioni descritte, fatta salva la decisione di integrare la composizione del suddetto organismo qualora pervengano le designazioni degli ulteriori membri a tutt'oggi mancanti;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;



Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

1) costituire la Consulta Donne – Pari Opportunità nella seguente composizione:

Assessore	Michela Glorio
Consigliere	Fabio Pasquinelli
Consigliere	David Monticelli
Rapp.anti associazioni di categoria:	
Industria	Elisabetta Ferri
Artigianato	Baffetti Mario
	Giambartolomei Luigi
Commercio	Renato Frontini
Agricoltura	Claudio Aliventi
	Francesca Colonnelli
Componente OO.SS. Territoriali	Marco Bastianelli
Rapp.te Centro per l'Impiego	Lorenzo Barucca


2) dare mandato agli uffici comunali di procedere ai conseguenti adempimenti per rendere operativo l'organismo;

3) dare atto che, a termini art.6 del Regolamento delle Consulte, spetta all'assessore competente, procedere alla convocazione della prima seduta di insediamento della Consulta.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Udita la proposta

Con la seguente votazione:


Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

4) rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.

--- * * * ---

sb



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. (P_000000000002074)

**OGGETTO:
SOSTITUZIONE COMPONENTE "CONSULTA ANZIANI"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il proprio precedente atto n.74 del 5.11.2014 con il quale si è proceduto, sulla base delle nomine in precedenza effettuate e delle designazioni pervenute, a costituire la Consulta ANZIANI per il mandato amministrativo 2014/2019;

Considerato:

che nella composizione del suddetto organismo di partecipazione, a termini art.2 del Regolamento delle Consulte – approvato con atto C.C.n.185/2000 e successive modifiche ed integrazioni – è prevista la presenza di n.3 rappresentanti delle Case di riposo;

che il rappresentante della Fondazione Grimani Buttari, dr. Cristiano Casavecchia - nominato con il predetto atto C.C. n.74/2014 - con nota prot.n. 37869 del 12.12.2014, ha comunicato l'indisponibilità a far parte della Consulta Anziani, individuando, nel contempo, quale sostituto il sig. Ezio Picciani, come indicato dal Consiglio di Amministrazione;

che occorre pertanto procedere alla sostituzione del rappresentante della Fondazione Grimani Buttari;


Richiamato l'art.41 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento delle Consulte approvato con proprio atto n.185/2000 e successivamente modificato ed integrato con atti C.C. n.22/2001, 63/2005, 106/2009, 42/2013 e 36/2014;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta.....

Con la seguente votazione:



Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

1) di sostituire il componente della Consulta Anziani in rappresentanza della Casa di Riposo Fondazione Grimani Buttari dr. Cristiano Casavecchia, con il Sig. Ezio Picciani;

2) di dare atto, che la composizione della Consulta Anziani risulta così modificata:

Assessore	Daniele Bernardini
Consigliere	Filippo Invernizzi
Consigliere	Sara Andreoli
N.5 rappresentanti delle associazioni di volontariato	MATTEO BISCARINI IVANA SISTI GINO BRIGANTI RENATO VACCARINI EMILIA GIACCO
N.3 rappresentanti delle Case di riposo	Ezio Picciani Gianni Santoni Roberto Mari
N.1 rappresentante OO.SS.	Carlo Sorpino

3) dare mandato agli uffici comunali di procedere ai conseguenti adempimenti per rendere operativo l'organismo;


4) dare atto che, a termini art.6 del Regolamento delle Consulte, spetta all'assessore competente procedere alla convocazione della prima seduta di insediamento della Consulta.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,



Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

5) rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 del T.U.E.L. n.267/2000.

--- * * * ---

SB

CITTA' DI OSIMO



OGGETTO: *Comunicazioni circa utilizzo Fondo di Riserva
(art. 166, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)*

DELIBERE GIUNTA COMUNALE

- **G.C. n. 230 del 11.10.2014** *“Promozione e diffusione dell’attività di educazione motorio-sportiva nelle scuole primarie attraverso il progetto “gioco-sport” a.s. 2013/2014 – contributo al C.O.N.I. – prelevamento dal fondo di riserva ordinario”;*
- **G.C. n. 246 del 30.10.2014** *“Riqualificazione spazi più significativi del centro storico – incarico professionale per analisi elementi di degrado e proposte operative per valorizzazione dell’asse da Piazza Nuova a Piazza Dante – prelevamento dal fondo di riserva”;*
- **G.C. n. 250 del 30.10.2014** *“Proiezione film “l’Albero tra le trincee” – iniziativa per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di I e II grado di Osimo – prelevamento dal fondo di riserva ordinario”;*
- **G.C. n. 253 del 06.11.2014** *“Concessione contributo all’Accademia d’Arte Lirica – prelevamento dal Fondo di Riserva”;*
- **G.C. n. 260 del 13.11.2014** *“Concessione patrocinio oneroso all’Associazione Residart per organizzazione concerto finale “progetto Horigome in Italia” – 2^ edizione – prelevamento dal fondo di riserva ordinario”.*

